



**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI SAVONA**

**AVVISO ALL'INDAGATO DELLA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI**

- ex art. 415 bis c.p.p. -

Il Pubblico Ministero, in persona di Francantonio Granero e Chiara Maria Paolucci

Visti gli atti del procedimento nei confronti di

1. **MACCI Emilio**, nato a Latina il 20.10. 1953 ivi residente in via Giovanni Paisiello nr. 57, quale dipendente di Interpower S.p.A. (dal 2003 Tirreno Power s.p.a.), capo centrale dal 1999 al 2000. **Difensore di fiducia Avv. Giovambattista Murdaca e Avv. Carlo Marchiolo del Foro di Roma;**
2. **LA MALFA Stefano**, nato a Civitavecchia il 18.07.1953 residente a Bergeggi (SV) in via Mede nr. 14 A, **con domicilio eletto presso lo studio legale dell'Avv. Massimiliano Foschini in Roma via Ciro Menotti nr. 4**, dapprima quale dipendente di Interpower S.p.A. e poi di Tirreno Power S.p.A., capo centrale dal 2001 al dicembre 2005. **Difensore di fiducia Avv. Massimiliano Foschini del Foro di Roma e Avv. Fabio De Matteis del Foro di Milano;**
3. **D'ELIA Pasquale**, nato a Bari il 29.06.1959 residente a Savona in via Genova nr. 21/16, **con domicilio eletto in Roma piazza Ara Coeli nr. 1 presso lo studio legale degli Avv.ti Antonio Cosimo Cuppone e Alessandra Cacchiarelli**, quale Capo Centrale "Tirreno Power S.p.A." dal dicembre 2005 al 28/05/2014. **Difensore di fiducia Avv. Antonio Cosimo Cuppone e Avv. Alessandra Cacchiarelli del Foro di Roma;**
4. **GOSIO Giovanni**, nato a Rovato (BS) il 17.06.1951 residente a Cremona in via Cesari Gaetano nr.1, **con domicilio eletto in Brescia vicolo San Zanino nr. 15 presso lo studio legale dell'Avv. Michele Bontempi**, quale Direttore Generale della predetta società dall' 1/07/2003 al 12/02/2014. **Difensore di fiducia Avv. Michele Bontempi e Avv. Massimo Bonvicini del Foro di Brescia;**
5. **SALVI Massimiliano Giuseppe Ugo**, nato a Milano il 22.04.1964, residente a Roma via Valdagno nr. 12/11, quale Direttore Generale della predetta società dal 12.02.2014. **Difensore d'ufficio Avv. Alessandra Forcheri del Foro di Savona;**
6. **ORLANDI Massimo**, nato a Roma il 5.01.1961 residente a Monza in via Anton Francesco Frisi nr. 29, quale Presidente del C.d.A. dal 13/11/2002 al 25/03/2004, dal 06/04/2005 al

30/03/2006, dal 29/03/2007 al 03/04/2008, dal 02/04/2009 al 24/03/2010, dal 24/03/2011 al 29/03/2012, Consigliere d'amministrazione dal 03/04/2008 al 02/04/2009, nonché presidente del Comitato esecutivo dal 24/09/2003, confermato nella carica il 13/04/2005 e cessato il 19/07/2013. **Difensore d'ufficio Avv. Giovanni Paleologo del Foro di Savona;**

7. **MOLINARI Mario**, nato a Erba (CO) il 7.08.1965 residente a Missaglia (LC) via Grigna nr. 5, quale Consigliere d'amministrazione dal 13/11/2002 al 26/06/2014, nonché membro del Comitato esecutivo dal 24/09/2003. **Difensore d'ufficio Avv. Daniela Scarone del Foro di Savona;**
8. **MEZZOGORI Andrea**, nato a Ravenna il 24.01.1960 ivi residente in via Beveta nr.54, quale Consigliere d'amministrazione dal 13/11/2002 al 24/03/2011, nonché membro del Comitato esecutivo dal 24/09/2003. **Difensore d'ufficio Avv. Claudia Olivieri del Foro di Savona;**
9. **DINI Francesco Claudio**, nato a Milano il 20.06.1965, ivi residente in c.so Plebisciti nr. 3, quale Consigliere d'amministrazione dal 13/11/2002 al 21/10/2004. **Difensore d'ufficio Avv. Alessandro Stipo del Foro di Savona;**
10. **FIORETTI Antonio**, nato a Livorno il 14.07.1955, residente a Genova c.so Carbonara nr. 6/7, quale Consigliere d'amministrazione dal 13/11/2002 all'01/04/2004. **Difensore d'ufficio Avv. Carla Zanelli del Foro di Savona;**
11. **HUGE' Jacques**, nato a Charleroi (Belgio) il 26.12.1947, residente in Belgio Kraainem 1950 via Gouvernementale 200, quale Consigliere d'amministrazione dal 13/11/2002 al 31/10/2008, nonché membro del Comitato esecutivo dal 24/09/2003 al 31/10/2008. **Difensore di fiducia Avv. Giovanni Lageard del Foro di Torino;**
12. **LOHEST Denis**, nato a Uccle (Belgio) l'11.09.1961, residente in Mozet (Belgio) Tienne St Lambert nr. 12, quale Consigliere d'amministrazione dal 13/11/2002 al 24/03/2010. **Difensore di fiducia Avv. Giovanni Lageard del Foro di Torino;**
13. **SPAZIANI Adolfo**, nato a Nerola (Roma) il 20.12.1951, residente a Roma, in Viale Ettore Franceschini nr. 53, quale Consigliere d'amministrazione dal 13/11/2002 al 31/03/2011, nonché membro del Comitato esecutivo dal 24/09/2003 al 31/03/2011. **Difensore d'ufficio Avv. Alessandra Forcheri del Foro di Savona;**
14. **MANGONI Andrea**, nato a Terni il 05.06.1963 residente a Roma in via Aterno nr.18/1, quale Consigliere d'Amministrazione dal 13/11/2002 al 19/02/2004, dal 06/04/2005 al 09/06/2005, dal 13/11/2013. **Difensore d'ufficio Avv. Giovanni Paleologo del Foro di Savona;**

15. **CORSO Sergio**, nato a Palermo il 3.04.1960, ivi residente in via Lucania nr. 12/12, quale Consigliere di amministrazione dal 19/02/2004 all'01/03/2005. **Difensore d'ufficio Avv. Daniela Scarone del Foro di Savona**;
16. **MUSOLESI Pietro**, nato a Monzuno (BO) il 24.08.1952 residente a Bologna in via Paolo Bentivoglio nr.6, quale Consigliere di amministrazione dall'01/04/2004 al 3.04.2008 e dal 24.3.2011. **Difensore d'ufficio Avv. Claudia Olivieri del Foro di Savona**;
17. **CARRA Domenico**, nato a Napoli il 20.01.1936 residente a Roma in via Cassia nr. 639 sc G int. 29, quale Consigliere di amministrazione dal 21/10/2004 al 26/01/2012. **Difensore d'ufficio Avv. Alessandro Stipo del Foro di Savona**;
18. **FERRANDO Marco**, nato a Genova il 28.07.1954, iscritto all'AIRE per espatrio dal 09.01.2014 e in P.O. BOX 1551 (Riad - SA), quale Consigliere d'amministrazione dal 09/06/2005 al 18/04/2007. **Difensore d'ufficio Avv. Carla Zanelli del Foro di Savona**;
19. **NERI Roberta**, nata a Roma l'8.08.1964 ivi residente in Piazza Filattiera nr. 12 pl. A sc B int. 9, quale Consigliere d'amministrazione dal 03/04/2008 al 02/04/2009. **Difensore d'ufficio Avv. Alessandra Forcheri del Foro di Savona**;
20. **CASTELLARO Luigi**, nato a Genova il 20.07.1957 residente a Mele (GE) in via Acquasanta nr. 140/10, quale Consigliere d'amministrazione dal 03/04/2008 al 24/03/2011. **Difensore d'ufficio Avv. Giovanni Paleologo del Foro di Savona**;
21. **CARRIERE Jean-Francois Luis**, nato a Meknes (Marocco) il 19.05.1951, residente in 1, Allée des Sycomores, a Colombes (Francia), quale Consigliere d'amministrazione dal 31/10/2008 al 07/03/2011. **Difensore di fiducia Avv. Giovanni Lageard del Foro di Torino**;
22. **STADERINI Marco**, nato a Roma l'11.07.1946 ivi residente in via Fonte di Fauno nr. 12/3, quale Consigliere d'amministrazione dal 02/04/2009 al 21/10/2010. **Difensore d'ufficio Avv. Daniela Scarone del Foro di Savona**;
23. **LEONE Mario Franco**, nato a Pescara il 12.11.1939 residente a Monza in via Dante Alighieri nr.9, quale Presidente del C.d.A. dal 24/03/2010 al 24/03/2011 e dal 20/01/2014, nonché dal 24/03/2011 al 28.01.2012 Consigliere d'amministrazione. **Difensore d'ufficio Avv. Claudia Olivieri del Foro di Savona**;
24. **JACQUIER Olivier Pierre Dominique**, nato a Versailles (Francia) il 21.11.1970, residente in La Celle Saint Cloud (78170) via 24 Allée la Fontaine, quale Consigliere d'amministrazione dal 24/03/2010 al 27/06/2012. **Difensore di fiducia Avv. Giovanni Lageard del Foro di Torino**;

25. **CHIURA Giovanni**, nato a Torino il 6.07.1965 ivi residente in via Pacchietti Giacinto nr. 16, quale Consigliere d'amministrazione dal 24/03/2010. **Difensore d'ufficio Avv. Alessandro Stipo del Foro di Savona;**
26. **AGOSTA Sergio**, nato a Novara il 20.11.1965, residente a Milano via Ippolito Nievo nr. 1, quale Consigliere d'amministrazione dal 21/10/2010 al 31/03/2011. **Difensore d'ufficio Avv. Carla Zanelli del Foro di Savona;**
27. **CHIARINI Aldo**, nato a Milano il 3.12.1959 ivi residente in via Fratelli Salvioni nr.6, quale Consigliere d'amministrazione dal 24/03/2011, nonché Presidente del C.d.A. dal 29/03/2012 al 18/10/2013. **Difensore di fiducia Avv. Giovanni Lageard del Foro di Torino;**
28. **RENAUD Pascal** (Gerard Jean Claude) nato a Talance (Francia) il 25.04.1970, quale Consigliere d'amministrazione dal 31/03/2011 al 19/07/2012 e dal 28/01/2014. **Difensore d'ufficio Avv. Alessandra Forcheri del Foro di Savona;**
29. **SCORNAJENCHI Agostino**, nato a Roma il 22.08.1972 ivi residente in via Felice Bellotti nr.19/10, quale Consigliere d'amministrazione dal 31/03/2011. **Difensore d'ufficio Avv. Giovanni Paleologo del Foro di Savona;**
30. **POZZANI Ferdinando**, nato a Roma il 3.09.1965 ivi residente in Piazza Cavour nr.10, quale Consigliere d'amministrazione dal 26/01/2012 al 16/01/2014. **Difensore d'ufficio Avv. Daniela Scarone del Foro di Savona;**
31. **GATTI Giuseppe**, nato a Borgo San Dalmazzo (CN) il 28.09.1943 residente a Tempio Pausania (Olbia-Tempio) in via Della Croce - San Pasquale nr. 1, quale Consigliere d'amministrazione dal 23/02/2012. **Difensore di fiducia Avv. Giovanni Lageard del Foro di Torino;**
32. **BIGI Alberto**, nato a Reggio Emilia il 25.07.1964 residente a Milano in via Letizia nr. 4, quale Consigliere d'amministrazione dal 20/01/2014. **Difensore d'ufficio Avv. Claudia Olivieri del Foro di Savona;**
33. **HERTOGHE Charles Jean**, nato a Brasschaat (Belgio) il 28.01.1974, residente a Roma via Della Giustiniana nr. 670/B quale Consigliere d'amministrazione dal 27/06/2012. **Difensore di fiducia Avv. Giovanni Lageard del Foro di Torino;**
34. **RIBOLDI Gianluigi**, nato a Genova il 17.01.1969 residente a Sesto San Giovanni (MI) in via Risorgimento nr. 7, quale Consigliere d'amministrazione dal 26/06/2014. **Difensore d'ufficio Avv. Alessandro Stipo del Foro di Savona;**

35. **MATTONI Ugo**, nato a Roma il 7.04.1959, ivi residente in via Michele di Lando nr. 26/6, quale direttore della Direzione Energy Management dal 14/09/2004 al 2014. **Difensore d'ufficio Avv. Carla Zanelli del Foro di Savona**;
36. **PRELATI Maurizio**, nato a Faenza (RA) il 16.04.1954 residente a Palazzuolo sul Senio (FI) via Borgo dell'Ore nr. 36, quale Direttore della Direzione Produzione, dal 09/12/2008 al 2014. **Difensore d'ufficio Avv. Alessandra Forcheri del Foro di Savona**;
37. **GUELFI Guido**, nato a Savona l'11.07.1953 residente a Mioglia (SV) via Avera nr. 18, quale direttore della Direzione Ingegneria, acquisti e ICT dal 04/09/2004 al 2014. **Difensore d'ufficio Avv. Giovanni Paleologo del Foro di Savona**;
38. **DE VITO Andrea**, nato a Roma il 16.02.1965 ivi residente in via Tenuta della Calandrella nr. 6, quale Direttore della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo dal 12/11/2007 al 2014. **Difensore d'ufficio Avv. Daniela Scarone del Foro di Savona**;
39. **RAVETTA Claudio**, nato a Genova il 19.10.1947 residente a Varazze (SV) in via Gaggino nr.39/7, quale Direttore Produzione dal 14/09/2004 all'8/12/2008. **Difensore d'ufficio Avv. Claudia Olivieri del Foro di Savona**;
40. **CAMERANO Luca**, nato a Roma il 20.09.1963 residente a Milano in Piazza Giulio Cesare nr.12 con domicilio eletto presso lo studio legale dell'Avv. **Vincenzo Saponara in Milano corso Di Porta Vittoria nr. 17**. Consigliere d'Amministrazione dal 19.07.2012 al 28.01.2014. **Difensore di fiducia Avv. Vincenzo Saponara del Foro di Milano**;
41. **GRILLO Mariano**, nato a Roma il 8.02.1957, ivi residente in via Guerrieri nr. 15/8, quale direttore della Divisione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. **Difensore d'ufficio Avv. Alessandro Stipo del Foro di Savona**;
42. **BURLANDO Claudio**, nato a Genova il 27.04.1954, ivi residente via Albaro nr. 15/2, quale presidente della Regione Liguria. **Difensore d'ufficio Avv. Carla Zanelli del Foro di Savona**;
43. **FUSCO Marylin**, nata a Finale Ligure (SV) il 17.04.1973, residente a Montecatini Terme (PT) via Niccolò Paganini nr. 17, quale assessore della Regione Liguria. **Difensore d'ufficio Avv. Alessandra Forcheri del Foro di Savona**;
44. **BARBAGALLO Giovanni**, nato ad Acireale (CT) il 03.01.1953, residente a Imperia via Marte nr. 10, quale assessore della Regione Liguria. **Difensore d'ufficio Avv. Giovanni Paleologo del Foro di Savona**;
45. **BERLANGIERI Angelo**, nato a Siena il 12.05.1960, residente a Finale Ligure (SV) via Manie nr. 81, quale assessore della Regione Liguria. **Difensore d'ufficio Avv. Daniela Scarone del Foro di Savona**;

46. **BOITANO Giovanni**, nato a Favale di Malvaro (GE) il 24.10.1950, ivi residente in via Caminata nr. 7/3, quale assessore della Regione Liguria. **Difensore d'ufficio Avv. Claudia Olivieri del Foro di Savona**;
47. **CASCINO Gabriele**, nato a Praia a Mare (CS) il 24.05.1973, residente a Castellaro (IM) piazza Fratelli Ruffini snc, quale assessore della Regione Liguria. **Difensore d'ufficio Avv. Alessandro Stipo del Foro di Savona**;
48. **PAITA Raffaella**, nata alla Spezia il 23.11.1974, ivi residente in via Coregna nr. 45/A, quale assessore della Regione Liguria. **Difensore d'ufficio Avv. Carla Zanelli del Foro di Savona**;
49. **RAMBAUDI Lorena**, nata a Savona il 23.03.1960, ivi residente in via San Lorenzo nr. 51, quale assessore della Regione Liguria. **Difensore d'ufficio Avv. Alessandra Forcheri del Foro di Savona**;
50. **ROSSETTI Sergio**, nato a Genova il 23.05.1963, ivi residente in via Angelo Orsini nr. 35/17, quale assessore della Regione Liguria. **Difensore d'ufficio Avv. Giovanni Paleologo del Foro di Savona**;
51. **MONTALDO Claudio**, nato a Genova il 03.10.1950, residente a Serra Riccò (GE) via Privata Bandini nr. 3/3, quale assessore della Regione Liguria. **Difensore d'ufficio Avv. Daniela Scarone del Foro di Savona**;
52. **GUCCINELLI Renzo**, nato a Sarzana (SP) il 12.03.1953, ivi residente in via Ghiarettolo nr. 116, quale assessore della Regione Liguria. **Difensore d'ufficio Avv. Claudia Olivieri del Foro di Savona**;
53. **BRIANO Renata**, nata a Genova il 23.02.1964, ivi residente in via Nicola Fabrizi nr. 67/2, quale assessore della Regione Liguria. **Difensore d'ufficio Avv. Alessandro Stipo del Foro di Savona**;
54. **VESCO Giovanni Enrico**, nato ad Arcola (SP) il 27.04.1965, ivi residente in via Pedemonte nr. 50, quale assessore della Regione Liguria. **Difensore d'ufficio Avv. Carla Zanelli del Foro di Savona**;
55. **ROSSI Matteo**, nato a Genova il 10.07.1973, residente ad Arenzano (GE) via Grecia nr. 31/2, quale assessore alla Regione Liguria. **Difensore d'ufficio Avv. Alessandra Forcheri del Foro di Savona**;
56. **MINERVINI Gabriella Giuditta Bruna**, nata a Genova il 19.08.1954, ivi residente in c.so Magenta nr. 23/10 B, con **domicilio dichiarato in Genova presso il proprio ufficio via**

**D'Annunzio nr. 111 piano 8 – Dipartimento Ambiente della Regione Liguria. Difensore di fiducia Avv. Silvia Morini del Foro di Genova;**

57. **VACCAREZZA Angelo**, nato ad Albenga il 30.07.1965, residente a Loano (SV) via Al Giardino 18/16, presidente della Provincia di Savona. **Difensore d'ufficio Avv. Giovanni Paleologo del Foro di Savona**;
58. **SANTI Pietro**, nato a Savona il 26.06.1964, ivi residente in via Alba nr. 1/2, quale assessore della Provincia di Savona. **Difensore d'ufficio Avv. Daniela Scarone del Foro di Savona**;
59. **VACCA Santiago**, nato a Loano (SV) il 16.08.1963, residente a Borghetto Santo Spirito (SV) in via Cianastri nr. 19, quale assessore della Provincia di Savona. **Difensore d'ufficio Avv. Claudia Olivieri del Foro di Savona**;
60. **BERRUTI Andrea**, nato a Cairo Montenotte (SV) il 25.05.1970, residente a Cosseria (SV) fraz. Lidora nr. 84 sub. A/3, quale assessore della Provincia di Savona. **Difensore d'ufficio Avv. Alessandro Stipo del Foro di Savona**;
61. **REVETRIA Pietro**, nato a Ceriale (SV) il 23.07.1947, ivi residente in via San Bernardino nr. 5, quale assessore della Provincia di Savona. **Difensore d'ufficio Avv. Carla Zanelli del Foro di Savona**;
62. **GARERI Vincenzo**, nato a Como il 23.11.1956, residente ad Albissola Marina (SV) piazza S. Antonio nr. 10/6, dirigente settore ambiente della Provincia di Savona. **Difensore d'ufficio Avv. Alessandra Forcheri del Foro di Savona**;
63. **ISETTA Nicola**, nato a Quiliano il 04.03.1962, ivi residente in piazza Gramsci nr. 8/1, sindaco di Quiliano dal 14 giugno 1999 all'8 giugno 2009. **Difensore d'ufficio Avv. Giovanni Paleologo del Foro di Savona**;
64. **FERRANDO Alberto**, nato a Vado Ligure (SV) il 16.09.1963, residente a Quiliano (SV) in via Viarzo nr. 3/9, sindaco di Quiliano dal 8 giugno 2009 ad oggi. **Difensore d'ufficio Avv. Daniela Scarone del Foro di Savona**;
65. **GIUSTO Mara**, nata a Quiliano (SV) il 12.05.1954, ivi residente in via Brandini nr. 11/6, quale assessore del comune di Quiliano. **Difensore d'ufficio Avv. Claudia Olivieri del Foro di Savona**;
66. **ROGNONI Massimo**, nato a Piacenza il 02.10.1971, residente a Quiliano (SV) via Di Vittorio nr. 5/14, quale assessore del comune di Quiliano. **Difensore d'ufficio Avv. Alessandro Stipo del Foro di Savona**;

67. **LAVAZELLI Pierluigi**, nato a Savona il 01.01.1959, residente a Quiliano (SV) via Brandini nr. 14/5, quale assessore del comune di Quiliano. **Difensore d'ufficio Avv. Carla Zanelli del Foro di Savona;**
68. **GIURIA Katiuscia**, nata a Savona il 17.06.1975, residente a Quiliano in via De Litta nr. 12 C, quale assessore del comune di Quiliano. **Difensore d'ufficio Avv. Alessandra Forcheri del Foro di Savona;**
69. **GIACOBBE Carlo**, nato a Savona il 10.03.1957, residente a Varazze (SV) via Milano nr. 25/32, sindaco di Vado Ligure dal 14 giugno 2004 all'8 giugno 2009. **Difensore d'ufficio Avv. Giovanni Paleologo del Foro di Savona;**
70. **CAVIGLIA Attilio**, nato a Vado Ligure (SV) il 13.04.1960, ivi residente in via Vittorio Emanuele II nr. 8/10, sindaco di Vado Ligure dall'8 giugno 2009 al 27 maggio 2014. **Difensore d'ufficio Avv. Daniela Scarone del Foro di Savona;**
71. **GIULIANO Monica**, nata a Savona il 09.05.1973, residente a Vado Ligure (SV) in via Vittorio Emanuele II nr. 1/6, quale sindaco del comune di Vado Ligure dal 27 maggio 2014 ad oggi e presidente della Provincia di Savona. **Difensore d'ufficio Avv. Claudia Olivieri del Foro di Savona;**
72. **FALCO Fabio**, nato a Vado Ligure (SV) il 01.09.1966, ivi residente in via B. Peluffo nr. 3/3, quale assessore del comune di Vado Ligure. **Difensore d'ufficio Avv. Alessandro Stipo del Foro di Savona;**
73. **OLIVIERI Mirella**, nata a Vado Ligure (SV) il 19.03.1961, ivi residente in via San Bernardo nr. 12, quale assessore del comune di Vado Ligure. **Difensore d'ufficio Avv. Carla Zanelli del Foro di Savona;**
74. **VERDINO Sergio**, nato a Vado Ligure (SV) il 13.04.1948, ivi residente in via Sacco nr. 9, quale assessore del comune di Vado Ligure. **Difensore d'ufficio Avv. Alessandra Forcheri del Foro di Savona;**
75. **ROSSI Ennio**, nato a Vado Ligure (SV) il 31.07.1956, residente a Quiliano (SV) via degli Ulivi nr. 3, quale assessore del comune di Vado Ligure. **Difensore d'ufficio Avv. Giovanni Paleologo del Foro di Savona;**
76. **MAZZONI Marco**, nato a Prato il 12.05.1946, residente a Firenze in via F. Puccinotti nr. 43, quale referente del gruppo istruttore della commissione IPPC. **Difensore d'ufficio Avv. Daniela Scarone del Foro di Savona;**
77. **TAFARO Salvatore**, nato a Viterbo il 29.06.1959, residente a Siracusa in via Francesco Laurana nr. 2/C, quale membro del gruppo istruttore della commissione IPPC. **Difensore d'ufficio Avv. Claudia Olivieri del Foro di Savona;**

78. **DI GIOVANNI Marco Antonio**, nato a Genova il 16.05.1962, residente a Roma in via G. Donizzetti nr. 24, quale membro del gruppo istruttore della commissione IPPC. **Difensore d'ufficio Avv. Alessandro Stipo del Foro di Savona**;
79. **BEVILACQUA Paolo**, nato a Trieste il 19.02.1962, ivi residente in via Antonio Tribel nr. 28, quale membro del gruppo istruttore della commissione IPPC. **Difensore d'ufficio Avv. Carla Zanelli del Foro di Savona**;
80. **BADALATO Lidia**, nata a Genova il 15.07.1953, ivi residente in via Domenico Chido nr. 18/4, quale membro per la Regione Liguria del gruppo istruttore della commissione IPPC. **Difensore d'ufficio Avv. Alessandra Forcheri del Foro di Savona**;
81. **CORREGGIARI Marco**, nato a Savona il 05.08.1956, ivi residente in piazza Consolazione nr. 2/16, quale membro per la Provincia di Savona del gruppo istruttore della commissione IPPC. **Difensore d'ufficio Avv. Giovanni Paleologo del Foro di Savona**;
82. **BERRUTI Sandro**, nato a Vado Ligure (SV) il 31.08.1953, ivi residente in via Bosco nr. 7, quale membro per il comune di Vado Ligure del gruppo istruttore della commissione IPPC. **Difensore d'ufficio Avv. Giovanni Paleologo del Foro di Savona**;
83. **GENTA Luigi**, nato a Quiliano il 07.10.1955, ivi residente in via Burré nr. 21, quale membro per il comune di Quiliano del gruppo istruttore della commissione IPPC. **Difensore d'ufficio Avv. Claudia Olivieri del Foro di Savona**;
84. **CROCE Maurizio**, nato a Messina il 02.11.1971, ivi residente in via San Paolo dei Disciplinanti nr. 10, quale membro del gruppo istruttore della commissione VIA del Ministero dell'Ambiente. **Difensore d'ufficio Avv. Alessandro Stipo del Foro di Savona**;
85. **FALAPPA Graziano**, nato a Staffolo (AN) il 18.07.1953, residente a Jesi (AN) via Longhi nr. 3, quale membro del gruppo istruttore della commissione VIA del Ministero dell'Ambiente. **Difensore d'ufficio Avv. Carla Zanelli del Foro di Savona**;
86. **CASTELGRANDE Antonio**, nato a Venosa (PZ) il 19.05.1930, residente a Roma in via Laurentina nr. 765, quale membro del gruppo istruttore della commissione VIA del Ministero dell'Ambiente. **Difensore d'ufficio Avv. Alessandra Forcheri del Foro di Savona**.

#### INDAGATI

*Capo A*

*Amministratori e Dirigenti Tirreno Power*

**MACCI, LA MALFA, D'ELIA, GOSIO, SALVI, ORLANDI, MOLINARI, MEZZOGORI, DINI, FIORETTI, HUGE', LOHEST, SPAZIANI, MANGONI, CORSO, MUSOLESI, CARRA, FERRANDO Marco, NERI, CASTELLARO, CARRIERE, STADERINI, LEONE, JACQUIER, CHIURA, AGOSTA, CHIARINI, RENAUD, SCORNAJENCHI, POZZANI, GATTI, BIGI, HERTOGHE, RIBOLDI, MATTONI, PRELATI, GUELFI, DE VITO, RAVETTA, CAMERANO**

*Disastro ambientale doloso aggravato dal verificarsi dell'evento*

**A.1 - reato p. e p. dagli artt. 110 e 434 co. 1 e 2 cod. pen.**, perché, in concorso tra loro, nei rispettivi ruoli societari e aziendali sopra indicati e per il periodo riferibile a ciascuno, adottando le scelte strategiche e le decisioni operative inerenti all'esistenza ed al funzionamento dei gruppi a carbone della centrale termoelettrica Tirreno Power, sita nei comuni di Vado Ligure e Quiliano, omettendo volontariamente e consapevolmente di applicare le misure precauzionali necessarie a ridurre l'inquinamento ed assumendo decisioni finalizzate sempre e soltanto alle soluzioni più redditizie, a scapito dei livelli minimi, almeno, di tutela ambientale, compivano atti diretti a cagionare un disastro ambientale, con pericolo per la pubblica incolumità, disastro effettivamente verificatosi ed attribuibile alle emissioni della centrale, con grave ed estesa *immutatio loci*, a causa del deterioramento significativo della qualità dell'aria, come provato dai gravi effetti sulla salute di cui al capo A.2, verificatisi nelle aree di ricaduta delle emissioni della Centrale termoelettrica, delle condizioni della flora, provato dalla grave rarefazione della flora lichenica, nonché dei sedimenti marini, per i quali il *Piano di monitoraggio per il controllo dell'ambiente marino costiero*, curato da ARPAL per conto della Regione Liguria e pubblicato nel 2010 (Ente, quest'ultimo, che, come si vedrà, non ha mai fatto seguire provvedimenti attivi di ambientalizzazione alla mera constatazione e descrizione del disastro) evidenzia che il monitoraggio dei sedimenti dell'ambiente costiero nella stazione di Vado Ligure "ha messo in luce uno stato di contaminazione molto accentuato da metalli pesanti, IPA, PCB, TBT, diossine e pesticidi...riconducibili almeno in parte all'attività della centrale...il cui impatto è legato a fenomeni di inquinamento termico e chimico, in relazione all'impiego di sostanze tossiche antifouling e alla ricaduta dei fumi di combustione dei pennacchi delle ciminiere..."

Le condotte attuate dagli indagati possono essere così sintetizzate e contestate:

1. in violazione delle prescrizioni previste dal DM 21 dicembre 1995, attuativo del DPR 24 maggio 1988 n. 203, a sua volta attuativo delle direttive CEE nn. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, ulteriormente riprese, integrate ed aggiornate nel D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, omettevano una completa informazione specificamente riferita alla taratura e verifica degli analizzatori presenti nel sistema di monitoraggio in continuo (SME), oltre che alla validazione dei dati medesimi, fornendo solo informazioni generali sulle caratteristiche e modalità di gestione del sistema consistenti in dichiarazioni formali, prive dei certificati di

taratura/calibrazione, dei rapporti di verifica/controllo e dei registri di manutenzione, carenze dimostrative della inaffidabilità e volontaria carenza del sistema, quale sarebbe emersa, dopo il sequestro, dagli esiti delle consulenze disposte dal pubblico ministero, ma perfettamente conosciuta in ambito aziendale, fin da prima, come risulta dalle intercettazioni telefoniche;

2. in violazione di quanto previsto dal decreto autorizzativo dell'allora Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (MICA) 23 giugno 1993, non fornivano informazioni sugli interventi di verifica e controllo della funzionalità ed efficienza dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, né in ordine alla misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare sui *transitorii* (avvio ed arresto), sulle emissioni diffuse e fugitive e sui malfunzionamenti, il cui verificarsi, oltre che essere ragionevolmente prevedibile, trova ampia conferma nei documenti prodotti dai Sindaci dei comuni interessati (senza che, nell'ambito delle loro competenze, ne seguissero provvedimenti conseguenti) e nelle molteplici denunce dei comitati e delle associazioni ambientaliste;
3. fornivano, pertanto, dati sulle emissioni, sia prodotti dal sistema automatico (SME) sia acquisiti in seguito a campagne di misura discontinue di tipo manuale, in piena autonomia e senza alcun controllo da parte delle Autorità preposte, sebbene i valori di concentrazione misurati manualmente risultassero mediamente assai più alti di quelli contemporaneamente forniti dal sistema automatico, **con picchi di concentrazioni orarie ben al di sopra del limite autorizzato;**
4. nonostante il carattere fraudolento della condotta di cui ai punti 1, 2 e 3, che lascia ragionevolmente ipotizzare emissioni, in concreto, ancora peggiori del dichiarato, i soli gruppi a carbone VL3 e VL4, secondo i dati forniti dalla stessa azienda, provocavano emissioni massiche dei macroinquinanti, in quantitativi pari a quelli indicati nella tabella che segue, **con un quadro emissivo peggiorativo rispetto a quello conseguito dalla gestione ENEL fin dalla fine degli anni 90**, quando erano in esercizio quattro gruppi a carbone, **riconducibile essenzialmente ad una flessione delle prestazioni ambientali dell'impianto:**

Parametri	Anni	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>SO<sub>2</sub></b> (tonnellate di anidride solforosa)	4612	5107	4970	6039	5699	5360	5811	4900	5100	4149	5436	5635	5586	3084	
<b>NO<sub>x</sub></b> (tonnellate di assidi di azoto)	2384	2672	2362	3181	3003	3012	3153	2744	3216	2551	2981	2776	3011	2540	
<b>PTS</b> (tonnellate di polveri totali sospese)	56	97	96	77	140	162	158	230	258	204	117	65	62	36	

5. fermo restando che le prime verifiche da parte di un ente pubblico di controllo risalgono al 2013, dopo l'entrata in vigore dell'AIA, gestivano operativamente la centrale, sia prima, sia dopo il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (14 dicembre 2012), con valori emissivi nettamente superiori a quelli resi possibili dalle migliori tecniche disponibili (cd. BAT o, in italiano, MTD), nonostante avessero la possibilità tecnica ed economica, grazie

agli ingenti profitti di quegli anni, di adottare modalità di gestione almeno corrispondenti a quelle adottate in precedenza da ENEL e anche di effettuare, quantomeno, interventi di ambientalizzazione minimi, ma sufficienti, se non altro, a ridurre significativamente le emissioni, interventi comportanti un costo complessivo dichiarato di circa 100 milioni di euro (comprensivo della copertura del parco carbone), proposti tardivamente, dalla stessa società, nella richiesta di rinnovo anticipato dell'A.I.A., formulata in data 6 maggio 2014;

6. omettevano, negli anni considerati dall'indagine, tale investimento certamente modesto in termini relativi e, in allora, sicuramente sostenibile dalla società, atteso che i gruppi VL3 – VL4 hanno prodotto nel periodo intercorrente tra il 2002 e il 2013 oltre 44.000 GWh, contribuendo per **oltre mille milioni di euro** al margine di contribuzione della società, pari negli stessi anni a complessivi 3266 milioni di euro, tanto che il consiglio di amministrazione deliberava, nei soli anni 2006-2009, la distribuzione di dividendi lordi per 280,407 milioni di euro, nonché del fondo sovrapprezzo azioni per 148,437 milioni di euro, per complessivi **428,844 milioni di euro** risultanti dalla contabilità ufficiale, a fronte di una **distribuzione effettiva di utili ai soci**, risultante da altre indagini, **pari ad almeno 700 milioni di euro**;
7. non solo omettevano nuovi investimenti, ma riducevano progressivamente il budget anche per le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli impianti, come accertato dalla consulenza disposta dal pubblico ministero sui verbali del consiglio di amministrazione, sui bilanci e sulle poste più significative della contabilità e come confermato dalle intercettazioni telefoniche;
8. sceglievano, quanto meno sino al 2013, tipologie di carbone di qualità inferiore e meno costosa, perché con un maggior tenore di zolfo (seppure nel limite dell'1%), in particolare di provenienza indonesiana e colombiana (specificamente carbone cd. *Drummond*), piuttosto che carbone proveniente da Russia ed Usa, più costoso, ma avente percentuali inferiori di zolfo;
9. acquistavano ed utilizzavano, sempre, OCD (olio combustibile denso), alternativo al carbone e sempre utilizzato nelle più inquinanti fasi di accensione, avente contenuto di zolfo superiore allo 0,3%, anche dopo il rilascio dell'A.I.A. 14 dicembre 2012, che espressamente imponeva detto limite;
10. non adottavano soluzioni efficaci per il contenimento delle emissioni diffuse provenienti dal parco carbone, avente una capacità di stoccaggio di circa 300.000 tonnellate, adottando, invece, una misura di contenimento solo apparente e, in ogni caso, inadeguata, consistente nello spruzzare acqua che, secondo quanto risulta dalle intercettazioni telefoniche, non finiva nemmeno sul deposito di carbone (cd. irrorazione tramite 'cannon fog'), nonostante il D.M. del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990, allegato 6, "*Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e fissazione dei valori minimi di emissione*", attuativo del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 280 prevedesse, fin da allora, una serie di misure tecniche e strutturali molto più efficaci e gli Enti locali avessero in più occasioni sottolineato la necessità di procedere alla copertura del parco carbone con opere murarie;

11. omettevano la predetta misura, unica veramente efficace, nonostante le reiterate richieste formulate in tal senso dagli Enti locali, quantomeno dall'anno 2002 (nota congiunta Provincia e Comuni del 5 aprile 2002, ribadita con altra del 3 ottobre 2007) e anche di fronte al termine perentorio del 15 marzo 2015 imposto nell'AIA del 14 dicembre 2012 si ponevano, di fatto, in condizione di non poterlo rispettare, trattandosi di opera imponente che non risultava nemmeno iniziata alla data dell'11 marzo 2014, quindi inattuabile nell'arco di un solo anno; solo *in limine* della scadenza del termine richiedevano al Ministero dell'Industria e dello Sviluppo Economico (MISE) l'indispensabile autorizzazione per la costruzione, con l'ovvia intesa che **da quel momento**, secondo un meccanismo ormai ben collaudato, sarebbe stato concesso un **nuovo** termine, con l'effetto di procrastinare ancora l'adempimento di un obbligo che l'azienda non intendeva assolvere, come dimostrato dalla fittizia trattativa con ditte fornitrici, riferita in sede di informazioni davanti al Pubblico Ministero da coloro che avevano fatto inutili e costosi investimenti progettuali in vista di aggiudicarsi l'appalto;
12. presentavano una richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) che consentisse una protrazione dell'utilizzazione dei gruppi VL3 e VL4 senza alcun intervento di ambientalizzazione e quindi con uno scenario emissivo vantaggioso esclusivamente per l'azienda, a fronte della costruzione di un nuovo gruppo con caldaia super critica (VL6), mera dichiarazione di intenti soltanto strumentale, mai realmente deliberata e finanziata dalla Società, cui conseguiva il rilascio di un'A.I.A. con limiti emissivi che il richiedente non avrebbe mai altrimenti ottenuto, ove la richiesta avesse avuto ad oggetto i soli gruppi VL3 e VL4;
13. presentavano, sempre, richieste di modifica delle autorizzazioni in senso peggiorativo per l'ambiente e vantaggiose, in termini economici, per la Società, ed in particolare:
  - formulavano una richiesta di modifica “*non sostanziale*”, mirante ad escludere l'installazione di un Sistema di Monitoraggio Emissioni (SME) a camino, basata sulla falsa prospettazione di una – inesistente – equivalenza tecnico-scientifica rispetto ai sistemi di monitoraggio collocati sui condotti orizzontali di adduzione, in ogni caso non conformi alla normativa vigente UNI EN 15259:2008 e ulteriori specifiche;
  - formulavano, in data 14 marzo 2013, una richiesta di modifica “*non sostanziale*”, avente ad oggetto l'utilizzo, per l'avviamento degli impianti, di OCD (olio combustibile denso) con tenore di zolfo tra lo 0,3 e 1%, respinta con provvedimento del 13 dicembre 2013 che, qualificandola come “*sostanziale*”, ravisava la richiesta come fonte di un maggior impatto ambientale ed invitava l'azienda “*a conformarsi con immediatezza agli esiti istruttori*”, mentre l'azienda continuava, nel frattempo, ed almeno fino al 28 gennaio 2014, data di inizio delle operazioni di controllo da parte dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ISPRA, ad utilizzare OCD con percentuale di zolfo superiore allo 0,3 prescritto dall'AIA;
  - dichiaravano, nello studio di fattibilità presentato il 16 aprile 2013, in ottemperanza di specifica prescrizione dell'AIA 14 dicembre 2012, l'impossibilità tecnica ed economica di avviamento a metano delle caldaie dei gruppi a carbone VL3 e VL4, in luogo dell'OCD, possibilità che in precedenza era stata presentata come tecnicamente e

concretamente realizzabile, ed imposta come obbligo nel provvedimento di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) n. 941/2009, confermato e riformulato nella prescrizione AIA del 2012, poi dichiarando di nuovo (dopo il sequestro) la realizzabilità della modifica, ancorché solo nella seconda fase di esercizio previsto nella richiesta di nuova AIA, che sarebbe stata inoltrata dopo il sequestro, allo scopo di far decadere gli obblighi imposti nella precedente;

14. dichiaravano falsamente di aver adeguato lo SME, tra l'altro collocato nei condotti orizzontali (anziché al camino, come prescritto dall'AIA 2012 e che presentava i limiti, di carattere fraudolento, evidenziati nei capi che seguono, a proposito delle condotte delittuose dei pubblici funzionari), alla norma UNI EN 14181 (inerente alla calibrazione degli strumenti) pur non avendo effettuato le operazioni di QAL2 (*Quality Assurance*) previste e pur essendo perfettamente a conoscenza dell'inadeguatezza del sistema, come risulta sia dai documenti dell'azienda fornitrice, sia dalle intercettazioni telefoniche tra personale tecnico aziendale e consulenti della società;
15. non si adeguavano alla normativa sugli scarichi industriali, in concreto non provvedendo alle realizzazioni impiantistiche necessarie per il rientro nei parametri di legge dell'elemento "boro", il cui eccesso nelle acque reflue industriali di scarico dall'impianto veniva falsamente attribuito al prelievo ed utilizzo nel ciclo di raffreddamento dell'acqua di mare, piuttosto che a quello aggiuntivo derivante dalla combustione del carbone;
16. gestivano in maniera illecita le ceneri di carbone e le ceneri da olio combustibile denso che, nonostante il divieto di legge (perché le seconde costituiscono "*rifiuto speciale pericoloso*"), venivano miscelate con le prime ed avviate a recupero con codice CER falsamente attribuito e riconducibile alle sole ceneri leggere di carbone, in ogni caso non miscelabili con quelle da OCD, mentre trituravano le ceneri "pesanti" di carbone in modo da camuffarle in leggere;
17. tenevano le dette condotte nonostante la letteratura scientifica sulle centrali a carbone avesse provato, quanto meno dal 1995, il grave impatto della combustione del carbone sull'ambiente e sulla salute e nonostante i dati in possesso della società (studio di biomonitoraggio del 2006/2007 commissionato dalla Società in esecuzione dell'obbligo impostole con nota n. 10541/VIA/A.0.13.B di non assoggettabilità alla VIA dell'8 ottobre 2001) documentassero già, in concreto e con specifico riferimento alla situazione locale, un diffuso danno all'ambiente circostante la Centrale.

In Vado Ligure, Quiliano ed altri luoghi del circondario, a decorrere dal 1 gennaio 2000 fino all'11 marzo 2014.

### ***Disastro sanitario colposo aggravato dal verificarsi dell'evento***

**A.2 - delitto di cui agli artt. 40 co 2, 113, 434 co. 2, 449 cod. pen.**, perché, in cooperazione colposa, nei rispettivi ruoli societari e aziendali sopra indicati e per il periodo riferibile a ciascuno, gestivano la centrale Tirreno Power di Vado Ligure e Quiliano secondo le **modalità di cui al capo che precede, da aversi qui come integralmente riportate e recepite e, segnatamente, violando le specifiche disposizioni di legge e le prescrizioni autorizzative, per quanto lacunose, carenti o abusivamente favorevoli all'ingiusto interesse aziendale, e omettendo, in ogni caso, l'adozione di tutte le cautele gestionali ed impiantistiche rese possibili dalle più moderne tecnologie disponibili, idonee, quanto meno, a limitare il danno, con conseguente pericolo per la pubblica incolumità, in concreto e per colpa cagionavano, ovvero non impedivano, pur avendone l'obbligo giuridico, nelle aree di ricaduta delle emissioni della centrale termoelettrica alimentata a carbone Tirreno Power, sita nei comuni di Vado Ligure e Quiliano e per cause attribuibili alle emissioni della centrale, come conseguenza rappresentabile e prevedibile, anche se non voluta, un eccesso di morbilità e di mortalità, tra la popolazione residente nelle aree di ricaduta delle sue emissioni, di entità tale da integrare l'evento di disastro sanitario, effettivamente verificatosi, quantificabile in malattie e decessi accertati nella misura che segue:**

1. un numero di **298** ricoveri di bambini per patologie respiratorie ove si considerino le mappe di ricaduta elaborate attraverso modelli matematici, e numero **433** ricoveri ove si considerino le mappe di ricaduta determinate attraverso le campagne di rilevamento del bioaccumulo nei licheni, nel periodo intercorrente tra il 1.1.2005 ed il 31.12.2010, sicuramente attribuibili alle immissioni della centrale, sia come causa esclusiva, sia come concausa prevalente;
2. un numero di **2161** ricoveri di adulti per malattie cardiovascolari e respiratorie, ove si considerino le mappe di ricaduta elaborate attraverso modelli matematici, e numero **2223**, ove si considerino le mappe di ricaduta determinate attraverso le campagne di rilevamento del bioaccumulo nei licheni, nel periodo intercorrente tra il 1.1.2005 ed il 31.12.2010, sicuramente attribuibili alle immissioni della centrale, sia come causa esclusiva, sia come concausa prevalente;
3. un numero di **657** morti per malattie cardiovascolari e respiratorie, ove si considerino le mappe di ricaduta elaborate attraverso modelli matematici, e numero **427**, ove si considerino le mappe di ricaduta determinate attraverso le campagne di rilevamento del bioaccumulo nei licheni, nel periodo intercorrente tra il 1.1.2000 ed il 31.12.2007, sicuramente attribuibili alle immissioni della centrale, sia come causa esclusiva, sia come concausa prevalente;
4. un numero di ricoveri e di decessi di entità proporzionalmente equivalente anche negli anni di esercizio successivi.

Ciò per imprudenza, negligenza ed imperizia e, comunque, in violazione del principio di precauzione, adottato a livello internazionale fin dal 2002, con l'art. 15 della Dichiarazione approvata a conclusione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo, a livello europeo con l'art. 191, co. 1 seconda ipotesi, sulla protezione della salute umana, del testo consolidato del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea in vigore dal

1 dicembre 2009, ed introdotto legislativamente nell'Ordinamento interno italiano dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in particolare attraverso gli artt. 3 *ter*, 178, 179 co. 3 e 301, nonché con violazione degli artt. 3 *quater* co. 2 stesso decreto (che impone la prioritaria considerazione alla tutela dell'ambiente rispetto agli interessi privati) e 29 *bis* sull'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili e con tutte le condotte e violazioni elencate nel capo che precede pur in presenza e doverosamente a conoscenza del dato scientifico validato, raggiunto per approssimazioni successive da circa un secolo e universalmente condiviso da tutta la scienza mondiale e, in ambito europeo, almeno dal 1995, secondo il quale la combustione del carbone provoca con certezza un incremento di morbilità e di mortalità.

In Vado Ligure, Quiliano ed altri luoghi del circondario, a decorrere dal 1 gennaio 2000 fino al 11 marzo 2014.

### ***Capo B***

#### ***pubblici amministratori e funzionari***

#### ***disastro colposo aggravato dal verificarsi dell'evento***

### **GARERI, ISETTA, FERRANDO, GIACOBBE, CAVIGLIA**

**delitto p. e p. dagli artt. 40 co. 2, 113, 434 co. 1 e 2, 449 cod. pen.**, perché, in cooperazione colposa, nei rispettivi ruoli pubblici, pur in presenza ed a doverosa conoscenza del dato scientifico validato, raggiunto per approssimazioni successive da circa un secolo e universalmente condiviso da tutta la scienza mondiale e, in ambito europeo, almeno dal 1995, secondo il quale la combustione del carbone provoca con certezza un incremento di morbilità e di mortalità, e sebbene disponessero anche di studi sanitari focalizzati sulla situazione locale, che individuavano la Centrale come un'importante fonte di danno alla pubblica incolumità e di disastro ambientale, cooperavano nella causazione del disastro di cui al capo che precede (A.1 e A.2), ed in particolare, omettendo l'adozione obbligatoria del principio di precauzione, adottato a livello internazionale fin dal 2002, con l'art. 15 della Dichiarazione approvata a conclusione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo, a livello europeo con l'art. 191, co. 1 seconda ipotesi, sulla protezione della salute umana, del testo consolidato del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea in vigore dal 1 dicembre 2009, ed introdotto legislativamente nell'Ordinamento interno italiano dal D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in particolare attraverso gli artt. 3 *ter*, 178, 179 co. 3 e 301, ed in violazione degli artt. 3 *quater* co. 2 stesso decreto (che impone la prioritaria considerazione alla tutela dell'ambiente rispetto agli interessi privati) e 29 *bis* che impone l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, tenevano le seguenti condotte:

#### **➤ Isetta, Ferrando, Giacobbe, Caviglia**

nella loro qualità di Autorità Sanitarie Locali, quali Sindaci rispettivamente dei comuni di Vado Ligure e Quiliano, **limitatamente al periodo riferibile a ciascuno**, per colpa dovuta ad imprudenza, negligenza ed imperizia e senza adottare le obbligatorie prescrizioni a tutela della

salute di loro competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 216 e 217 del T.U. delle Leggi Sanitarie (R.D. 27 luglio 1934 n. 1265):

1. omettevano di ordinare formalmente, quando ne avevano il potere come autorità sanitaria, o di pretendere, nel caso dei pareri consultivi obbligatori loro demandati nell'ambito di procedure di competenza statale, l'inserimento in tutte le autorizzazioni, anche precedenti all'entrata in vigore della normativa sull'AIA, di una idonea rete di monitoraggio della qualità dell'aria correlata specificamente alla centrale Tirreno Power e da gestirsi a cura dell'autorità pubblica al fine di poterne validare i dati;
2. omettevano di disporre con ordinanza, o comunque di imporre quale prescrizione autorizzativa per Tirreno Power, la copertura del parco carbone, unica misura idonea a mitigare le emissioni diffuse in atmosfera, misura contemplata fin dal 1996 dalla Direttiva 96/61/CE, pur avendo la consapevolezza, quantomeno dall'aprile del 2002, ribadita nella loro nota congiunta del 5 aprile 2002, ripresa in una successiva del 3 ottobre 2007, della inidoneità di ogni altra misura di contenimento delle polveri diffuse;
3. omettevano di imporre quale prescrizione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) il rispetto dei limiti minimi emissivi consentiti dalle Migliori Tecniche Disponibili (MTD), individuati, nei provvedimenti europei, fin dalla Direttiva 24 settembre 1996, n. 96/61/CE, nonostante la piena consapevolezza del pericolo per la salute, confermato dalla letteratura scientifica internazionale ed a livello europeo quantomeno dal 1995 con l'iniziativa denominata ExternE (Externalitier of Energy), non escluso, a livello locale, dai pareri emessi dalle Autorità Sanitarie competenti in sede consultiva ed in particolare dai documenti sottoelencati, da loro stessi richiamati nel procedimento amministrativo, da cui discendevano, secondo l'espressione letterale da loro usata ***“serie preoccupazioni dal punto di vista sanitario per la popolazione che vive, lavora o soggiorna nel comprensorio savonese”***:
  - a) studio dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA), *“Reavealing the costs of air pollution from industrial facilities in Europe”*, del novembre 2011 sugli impatti sanitari ed economici dell'inquinamento atmosferico dei più importanti insediamenti industriali europei, in relazione ai danni ambientali, nel quale la centrale Tirreno Power si colloca al settimo posto in Italia e al primo nella regione Liguria;
  - b) relazione su "Inquinamento e Salute in provincia di Savona" datata 3 dicembre 2010 a cura dell'Ordine dei Medici di Savona;
  - c) documento ARPAL relativo al "Programma di Monitoraggio per il Controllo dell'Ambiente Marino Costiero Ligure – Relazione sull'attività svolta e risultati ottenuti – gennaio 2010";
  - d) documento Tirreno Power "Realizzazione e Gestione di una Rete di Biomonitoraggio terrestre nel territorio circostante la centrale termoelettrica di Vado Ligure – gestione della rete anno 2006-2007, relazione tecnico scientifica";
  - e) consulenza espletata dalla società Terra s.r.l. su incarico congiunto dei due di Vado Ligure e Quiliano, asseverata in data 1 luglio 2011.

4. non tenevano conto dei seguenti ulteriori documenti di contenuto sanitario, non da loro direttamente richiamati, ma conoscibili e confluiti nei procedimenti amministrativi:
  - a) studi epidemiologici-descrittivi dell'Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro (IST) di Genova per gli anni 1991-2005 e per gli anni 1999-2004, svolti per incarico dell'Assessorato all'Ambiente della Regione Liguria e diretti dalla dott.ssa Marina Vercelli, che evidenziavano, sia pure in termini soltanto descrittivi, che *"la mortalità generale della provincia di Savona risulta superiore alla media regionale"*;
  - b) nota dell'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS) del 15 dicembre 2010, nelle cui premesse si legge che *"sulla base delle stime di impatto condotte dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, appare chiaro che l'inquinamento ambientale costituisca un problema di sanità pubblica rilevante. Numerose evidenze scientifiche depongono per un ruolo eziologico dell'inquinamento atmosferico sull'insorgenza di danni alla salute, siano questi di tipo acuto che cronico"*;
  - c) studi di associazioni ed Enti richiamati nelle note delle associazioni ambientaliste (Greenpeace, Uniti per la Salute Onlus e altri) confluite nella conferenza dei servizi 17 settembre 2012;
  - d) Piano Regionale di Risanamento e Tutela della Qualità dell'Aria e per la Riduzione dei Gas Serra, pubblicato sul B.U. 29 marzo 2006, in cui si legge, riferito alla centrale Tirreno Power: *"la centrale termoelettrica è la prioritaria responsabile delle emissioni di ossidi di azoto (68,3%), PM<sub>10</sub> (34,9%), SO<sub>X</sub> (89,7%) e di Composti Organici Volatili (37,9%)"*;
  - e) Atlante della Mortalità della provincia di Savona, 1988/1998 dell'IST di Genova, secondo il quale la *mortalità totale dell'intera provincia di Savona è significativamente più elevata rispetto alla media regionale in entrambi i sessi e la mortalità del comune di Savona per tumori maligni è significativamente più elevata rispetto alla media regionale per entrambi i sessi*;
  - f) esiti della seduta del Consiglio Comunale di Vado Ligure del 15 dicembre 2010, dal quale risulta che il Sindaco, *"tutore della salute pubblica"*, *"non ignora che esistono già evidenze oggettive del grave degrado ambientale del territorio: deserto lichenico, grave inquinamento dei fondali marini, particolare incidenza di patologie dell'apparato respiratorio e cardiovascolare e di patologie tumorali"*;
5. si limitavano, in ogni sede istituzionale a formulare rilievi e richieste, senza mai fare uso dei poteri cogenti d'ufficio previsti dagli artt. 216 e 217 del T.U. delle leggi sanitarie e consentivano ai tecnici dei loro rispettivi Comuni, facenti parte del gruppo istruttore della Commissione IPPC, istituzionalmente preposta alla formulazione del contenuto tecnico dell'AIA, di partecipare alla deliberazione del parere istruttorio conclusivo (PIC) nella seduta del 5 settembre 2012 svoltasi nella sede della Regione Liguria, con il mandato di esprimere riserve e dissensi, ma senza la chiara e formale espressione di un voto chiaramente ed apertamente contrario, che avrebbe potuto paralizzare la procedura, con ciò cooperando nel disastro e favorendo ingiustamente l'azienda;

6. nell'ambito della Conferenza dei Servizi del 17 settembre 2012 e nella conseguente AIA rilasciata il 14 dicembre 2012, non ricorrevano ai poteri di autorità sanitaria locale, di loro diretta ed esclusiva competenza, limitandosi a manifestare una parziale opposizione e pertanto cooperavano per legittimare il mantenimento in funzione, nello stato in cui si trovavano, dei vecchi gruppi a carbone VL3 e VL4, economicamente molto profittevoli, che non avrebbero mai potuto essere autorizzati, così com'erano, nell'ambito di una autonoma procedura di AIA (introdotta dal D.lgs. 4 agosto 1999 n 372 di recepimento della normativa europea e divenuta concretamente obbligatoria soltanto dall'anno 2007 con l'avvenuta e tardiva emanazione del primo decreto attuativo del 19 aprile 2006), ed il cui esercizio era autorizzato solo in virtù della prospettazione della costruzione del nuovo gruppo VL6, così consentendo, ancora per molti anni, il prolungarsi dell'ingiusto danno alla pubblica incolumità ed all'ambiente già verificatosi, senza che vi fosse alcuna garanzia sulla effettiva costruzione del nuovo gruppo, simulatamente finalizzata a legittimare dal punto di vista delle necessarie autorizzazioni, il mantenimento in funzione, nello stato in cui si trovavano, dei vecchi gruppi a carbone VL3 e VL4, economicamente molto redditizi.

#### ➤ **Gareri Vincenzo**

nella sua qualità di dirigente del settore ambiente della Provincia di Savona, nonostante le criticità evidenziate dal Piano Regionale di Risanamento e Tutela della Qualità dell'Aria per la Riduzione dei Gas Serra, approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 4 del 21 febbraio 2006 e le successive risultanze in materia sanitaria di cui al precedente capo A:

- a) ometteva di disporre, attraverso la sua linea gerarchica, i controlli sulle emissioni previsti dalla legge regionale 21 giugno 1999 n. 18, artt. 62 e segg. nonostante il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Savona approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 42 del 28 luglio 2005 prevedesse la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera;
- b) ometteva i controlli sugli scarichi delle acque reflue industriali previsti dal D.lgs. 11 maggio 1999 n. 152, inerenti al rispetto dei limiti previsti nei provvedimenti autorizzativi (aut. 3 aprile 2001, prot. 22683 e aut. 29 settembre 2005 nr. 2005/6361), il cui superamento veniva accertato solo in seguito, nell'ambito di procedimenti penali, con riferimento tra gli altri, all'elemento selenio e all'elemento boro, in quanto derivante dalla inadeguatezza dell'impianto, a tutt'oggi non affrontato, e non risolto, nonostante il superamento dei limiti risultasse persino dai certificati di analisi, commissionati dal Gestore alla società Theolab spa;
- c) ometteva di imporre o mancava di richiedere l'inserimento in tutte le autorizzazioni anche precedenti all'entrata in vigore della normativa sull'AIA, di una idonea rete di monitoraggio della qualità dell'aria correlata specificamente alla centrale Tirreno Power e da gestirsi a cura dell'autorità pubblica al fine di poterne validare i dati;

In Vado Ligure, Quiliano ed altri luoghi del circondario, nelle date indicate e sino all'11 marzo 2014 (per Gareri sino al 12 dicembre 2012)

*Capo C*

*pubblici amministratori e funzionari*

*abuso d'ufficio*

**BURLANDO, FUSCO, BARBAGALLO, BERLANGIERI, BOITANO, BRIANO, CASCINO, GUCCINELLI, MONTALDO, PAITA, RAMBAUDI, ROSSETTI, VESCO, MINERVINI, VACCA, GARERI, CORREGGIARI, GRILLO, MAZZONI, TAFARO, DI GIOVANNI, BEVILACQUA, BADALATO, BERRUTI Sandro, GENTA, CROCE, FALAPPA, CASTELGRANDE.**

**delitto p. e p. dagli artt. 110 e 323 cod. pen.**, perché, in concorso tra loro, in tempi diversi e nell'esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nei rispettivi ruoli pubblici, pur in presenza ed a doverosa conoscenza del dato scientifico validato, raggiunto per approssimazioni successive da circa un secolo e universalmente condiviso da tutta la scienza mondiale e, in ambito europeo, almeno dal 1995, secondo il quale la combustione del carbone provoca con certezza un incremento di morbilità e di mortalità, e sebbene disponessero anche di studi sanitari focalizzati sulla situazione locale, che individuavano la Centrale come un'importante fonte di danno alla pubblica incolumità e di disastro ambientale, in violazione dell'art. 97 della Costituzione e di numerose norme di legge e regolamentari, procuravano intenzionalmente un ingiusto vantaggio economico ai soggetti proprietari della centrale termoelettrica Tirreno Power di Vado Ligure e Quiliano, consistito nella protrazione dell'esercizio dei gruppi a carbone VL3 e VL4 senza i necessari adeguamenti impiantistici e gestionali volti alla riduzione dell'inquinamento e, dopo il rilascio dell'A.I.A., con limiti emissivi estremamente vantaggiosi per l'azienda, con le seguenti condotte commissive od omissive:

1. omettevano l'adozione obbligatoria del principio di precauzione, adottato a livello internazionale fin dal 2002, con l'art. 15 della Dichiarazione approvata a conclusione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo, a livello europeo con l'art. 191, co. 1 seconda ipotesi, sulla protezione della salute umana, del testo consolidato del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea in vigore dal 1 dicembre 2009, ed introdotto legislativamente nell'Ordinamento interno italiano dal D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in particolare attraverso gli artt. 3 *ter*, 178, 179 co. 3 e 301, ed in particolare violavano gli artt. 3 *quater* co. 2 stesso decreto (che impone la prioritaria considerazione alla tutela dell'ambiente rispetto agli interessi privati) e 29 *bis* che impone l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili;
2. sottacevano ciò che i dati contenuti negli studi di cui disponevano già consentivano di affermare, ed enfatizzandone, invece, soltanto i limiti (peraltro costantemente dichiarati dagli autori), trascuravano volutamente la tutela costituzionale della salute e dell'ambiente, ad ingiusto vantaggio economico della società proprietaria dell'impianto e veicolavano, altresì, nell'opinione pubblica meno avvertita la convinzione della inesistenza di un danno significativo per la pubblica incolumità, a fronte del vantaggio economico indotto

- dall'esistenza della centrale e segnatamente delle sue obsolete sezioni a carbone, sebbene ad un esame attento e conforme alle norme i dati medesimi fossero già molto preoccupanti e tali da imporre – nella più favorevole delle ipotesi – l'adozione del principio di precauzione, a fronte della chiara evidenza che quegli studi sottolineavano, sia pure con l'avvertenza che sarebbero stati necessari altri approfondimenti;
3. omettevano, per favorire ingiustamente l'azienda, la doverosa attività di vigilanza e controllo attribuita dall'Ordinamento secondo le specifiche competenze, della quale non risulta alcuna traccia fino all'entrata in vigore dell'AIA 2012, non adottando in tempo utile i provvedimenti impositivi necessari, ed in tal modo consentendo all'azienda l'ingiusto vantaggio di poter tralasciare, impunita, ogni investimento idoneo, almeno, a limitare il danno, a causa della mancata adozione delle migliori tecnologie effettivamente disponibili ed in continua evoluzione, ma anche di adottare le modalità di gestione indicate nei capi che precedono, prive di ogni accorgimento, e addirittura peggiorative rispetto a quelle attuate nei decenni precedenti, quando la centrale era di proprietà ENEL, con ciò avallando pratiche tutte orientate esclusivamente allo sfruttamento economico degli impianti, ormai obsoleti, per assicurarne la massima redditività;
  4. nelle rispettive qualità e funzioni, cooperavano per legittimare, dal punto di vista delle necessarie autorizzazioni, con l'ingiusto vantaggio economico per la società precedentemente indicato, il mantenimento in funzione, nello stato in cui si trovavano, dei vecchi gruppi a carbone VL3 e VL4, economicamente molto profittevoli, che non avrebbero mai potuto essere autorizzati, così com'erano, nell'ambito di una autonoma procedura di AIA (introdotta dal D.lgs. 4 agosto 1999 n 372 di recepimento della normativa europea e divenuta concretamente obbligatoria soltanto dall'anno 2007 con l'avvenuta e tardiva emanazione del primo decreto attuativo del 19 aprile 2006), riducendo ed inglobando il problema, con prescrizioni parziali ed in contrasto con le MTD, in una nuova e diversa procedura di AIA, suggerita o concordata con gli esponenti aziendali, che comprendesse la fittizia costruzione del nuovo gruppo VL6, con caldaia supercritica, con l'intesa di consentire, nel frattempo, ancora per molti anni, il prolungarsi dell'ingiusto danno alla pubblica incolumità ed all'ambiente già verificatosi, senza che vi fosse alcuna garanzia sulla effettiva costruzione del nuovo gruppo, simulatamente finalizzata a legittimare dal punto di vista delle necessarie autorizzazioni, il mantenimento in funzione, nello stato in cui si trovavano, dei vecchi gruppi a carbone VL3 e VL4, economicamente molto redditizi.
  5. anche successivamente al rilascio dell'A.I.A. del 14 dicembre 2012, adottavano atti amministrativi in violazione di legge, che intenzionalmente procuravano alla Società un ingiusto vantaggio patrimoniale, con peggioramento del livello di tutela ambientale.

In particolare:

➤ **Burlando Claudio**

nella sua qualità di Presidente della Giunta Regionale, in violazione delle norme di cui sopra, ed in presenza di un danno ambientale da lui stesso argomentativamente definito "colossale", in

una dichiarazione a sostegno della tesi sull'impossibilità della cd. “opzione zero”, pubblicata dal quotidiano on line IVG del 14 luglio 2011, articolo n° 175498, dando le opportune direttive e il necessario consenso ai funzionari responsabili, chiamati a redigere, anche con torsioni motivazionali, gli atti dirigenziali e di Giunta necessari per fornire l’involturo e la forma tecnica alla volontà politica, meglio di seguito specificati, procurava un ingiusto vantaggio economico alla società cooperando nelle molteplici condotte che cagionavano i reati di cui al capo A (A.1 e A.2).

Nello specifico:

1. assentiva e conduceva in prima persona e nella sua qualità, la “trattativa” nella complessa strategia condotta per anni da Tirreno Power, finalizzata a legittimare dal punto di vista delle necessarie autorizzazioni, il mantenimento in funzione, nello stato in cui si trovavano, dei vecchi gruppi a carbone VL3 e VL4, economicamente molto redditizi, che non avrebbero mai potuto essere autorizzati, così com’erano, nell’ambito di una autonoma procedura di AIA, riconducendoli ed inglobandoli, sebbene si fosse già in presenza di danno alla salute accertato, e con prescrizioni parziali ed in contrasto con le MTD, ad una nuova procedura di AIA, comprendente la fittizia costruzione del nuovo gruppo VL6, con caldaia supercritica, che avrebbe consentito nel frattempo, ancora per molti anni, il prolungarsi del danno alla pubblica incolumità ed all’ambiente già in atto, e la prosecuzione degli ingiusti ed ingenti guadagni sui gruppi a carbone obsoleti, tra l’altro senza che vi fosse alcuna garanzia sulla effettiva costruzione del nuovo gruppo;
2. si comportava in tal modo sebbene egli fosse consapevole, per conoscenza diretta almeno dal 21 novembre 2009, del disinteresse concreto della società, al di là dell’uso strumentale fattone, per la realizzazione del gruppo VL6, disinteresse in ogni caso desumibile da una semplice consultazione dei bilanci societari, anche previsionali, nei quali risultava assente, in tutti gli anni in cui durò “la trattativa”, ogni ipotesi di un simile rilevante investimento;
3. nell’organo ufficiale del gruppo consiliare regionale del Partito Democratico, numero 1, monografico, dell’anno 2012, presentava all’opinione pubblica in forma ideologicamente falsa l’accordo tra Regione Liguria e Tirreno Power, con un articolo a sua firma dal titolo *“La salute prima di tutto, ma è dovere garantire il lavoro”*, laddove il lavoro era rimesso, di fatto, alla volontà potestativa dell’azienda e il problema del danno alla salute veniva proiettato in un futuro incerto (come si sarebbe poi verificato) e molto lontano nel tempo;
4. esercitava una forte pressione sui Sindaci dei comuni sede dell’impianto (contrari “politicamente” e pubblicamente all’ampliamento ed alla stessa esistenza della Centrale, anche se avevano sempre omesso i provvedimenti autoritativi di loro competenza), tanto che l’articolo a sua firma conteneva anche il *“rinnovo (del) l’invito ai Comuni coinvolti, nel pieno rispetto della loro autonomia e senza rinunciare alla radicalità critica della loro posizione”*, a partecipare ora alla gestione e al controllo del progetto...”

#### ➤ Minervini Gabriella

nella sua qualità di Direttore Generale del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria, in violazione delle norme di cui sopra:

1. ometteva di disporre, attraverso la sua linea gerarchica, i controlli sull'adempimento delle prescrizioni imposte nella nota 10541/VIA/A.0.13.B di non assoggettabilità a VIA, concernente la trasformazione a ciclo combinato a gas delle sezioni VL1 e VL2 formulata dal Ministero dell'Ambiente l'8 ottobre 2001, controlli che erano stati demandati alla Regione Liguria, con particolare rilievo ai seguenti:
  - a) rispetto dei limiti di emissione previsti dal decreto MICA del 23 giugno 1993 sui gruppi VL1 e VL2 prima della trasformazione a ciclo combinato;
  - b) programma degli adempimenti ambientali concordati con la Provincia di Savona ai sensi del decreto MICA 23 giugno 1993 d'autorizzazione degli interventi di risanamento ambientale anche per la gestione degli impianti VL3 e VL4
  - c) rispetto dei limiti del tenore di zolfo (< 0,3%) negli olii combustibili fluidi (STZ) utilizzati per il gruppo a carbone in esercizio prima della trasformazione;
  - d) effettivo rispetto del termine del 31 dicembre 2003 per la cessazione dell'esercizio del gruppo a carbone ancora funzionante;
  - e) adozione del protocollo di segnalazione supero dei limiti emissivi prima dell'avvio del gruppo VL5;
  - f) esisti della campagna di biomonitoraggio *ante operam*, effettivamente realizzata nei termini prescritti ed omissione della campagna *post operam* oggetto di verifica da parte della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS soltanto dal 13 giugno 2014;
  - g) gestione delle infrastrutture per movimentazione e stoccaggio olio combustibile e degli eventuali adempimenti oltre il termine massimo stabilito nell'avvio a pieno regime del ciclo combinato a gas;
  - h) indagine sulle acque di falda da effettuarsi durante i lavori di trasformazione delle sezioni 1 e 2 in ciclo combinato a gas;
  - i) progetto per il teleriscaldamento;
  - j) riduzione dell'impiego di acqua potabile del pubblico acquedotto;
2. provvedeva a detti controlli soltanto dopo anni e per corrispondere ad uno specifico interesse di Tirreno Power, sia per il rilascio della VIA, nell'ambito della quale l'ottemperanza alle prescrizioni veniva espressamente contemplata come condizione per la realizzazione del VL6 (decreto VIA nr. 941 del 29 luglio 2009, sub c2), sia ai fini dell'autorizzazione MISE alla costruzione del nuovo gruppo a carbone VL6 (nr. 55/01/2012 del 5 marzo 2012);
3. attestava l'avvenuto adempimento soltanto nel momento in cui ciò diveniva di interesse di Tirreno Power, facendolo attraverso artifici formali, e quindi in maniera sostanzialmente e coscientemente falsa o, in ogni caso, non vera, con note PG/2011/164400 del 28 novembre 2011 e PG/2011/171198 del 12 dicembre 2011 a sua firma, indispensabili per il rilascio dell'intesa regionale obbligatoria *ex lege* 55/2002 ai fini dell'autorizzazione MISE alla costruzione del VL6, artifici consistiti nel considerare come adempiute o parzialmente adempiute prescrizioni trasformate in nuove prescrizioni proiettate nel futuro, per lo più incerto, oppure non più attuali perché sostituite ad arte con termini e prescrizioni diverse

contenute in autorizzazioni successive, come, per esempio la copertura del carbonile, tuttora da attuarsi;

4. per i consumi di acqua potabile, nei quali l'azienda non aveva raggiunto la riduzione programmata e prevista nella nota 10541/VIA/A.0.13.B di non assoggettabilità a VIA, riproponeva lo stesso obiettivo – già vincolante e disatteso – come miglioramento ambientale legato al potenziamento per la costruzione del gruppo VL6;
5. considerava il teleriscaldamento come “adempìuto”, anche se inesistente, perché il progetto presentato dall'azienda era stato giudicato irrealizzabile dagli Enti territoriali, se non altro in termini di costi ed investimenti pubblici, anziché a carico dell'azienda, con l'ingiusto vantaggio per l'azienda di vedersi inevitabilmente rifiutato un progetto congegnato ad arte come irrealizzabile, simulatamente presentato e previsto nelle autorizzazioni come un investimento sociale in qualche modo compensativo del danno altrimenti provocato;
6. ometteva di imporre, o mancava di richiedere, l'inserimento in tutte le autorizzazioni, anche precedenti all'entrata in vigore della normativa sull'AIA, dell'obbligo di una idonea rete di monitoraggio della qualità dell'aria correlata specificamente alla centrale Tirreno Power e da gestirsi a cura dell'autorità pubblica, affinché questa ne potesse validare i dati;
7. quale Dirigente del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria, Ente designato per la valutazione dell'ottemperanza delle “prescrizioni” della lettera a23 del provvedimento di VIA nr. 941 del 29 luglio 2009 per la costruzione del nuovo gruppo VL6, pur essendo dichiaratamente consapevole dell'impossibilità di connotare lo studio prodotto da Tirreno Power, come studio epidemiologico (in quanto riportante meri dati statistici), anziché dichiarare direttamente – come atto dovuto – l'ottemperanza, si rivolgeva al Ministero dell'Ambiente affinché si esprimesse, con l'evidente ed ingiustificato intento di “scaricare” su altri – quale che fosse la decisione, in realtà vincolata – la responsabilità della scelta e favorire ingiustamente Tirreno Power, escludendo o “diluendo” la propria responsabilità.

➤ **Burlando, Fusco, Barbagallo, Berlangieri, Boitano, Briano, Cascino, Guccinelli, Montaldo, Paita, Rambaudi, Rossetti**

quali componenti della Giunta Regionale della Regione Liguria, con atto di Giunta nr. 262 del 14 marzo 2011, con voto unanime, deliberavano il rilascio dell'intesa ai sensi della legge 55/2002 nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), per la costruzione del gruppo VL6, in violazione delle previsioni normative di natura regolamentare del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEARL) approvato con Delibera del Consiglio Regionale (DCR) nr. 43 del 2 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 5 della legge 9 gennaio 1991 nr.10, che richiedono il necessario accordo tra i vari livelli dell'amministrazione regionale e locale per la realizzazione di nuovi impianti da fonte fossile di taglia superiore ai 300 MW termici, oltre che in totale contrasto con le precedenti delibere nr. 658 del 19 giugno 2007 e nr. 1117 del 6 agosto 2009, peraltro richiamate e riportate in premessa nella delibera medesima; ancora una volta, in tale delibera, le precedenti inadempienze venivano abusivamente trasformate, con aggravamento del danno alla salute e all'ambiente ed ingiusto vantaggio economico per l'azienda, in nuove prescrizioni, meri “progetti” da valere per il futuro (mai

verificatosi), con particolare riferimento alla realizzazione di un progetto di razionalizzazione dei consumi idrici della centrale, per l'utilizzo di acqua di mare o il recupero delle acque derivanti dal depuratore di Savona, nonché un progetto di contenimento dell'inquinamento acustico.

➤ **Burlando, Fusco, Barbagallo, Berlangieri, Boitano, Briano Guccinelli, Montaldo, Paita, Rambaudi, Rossetti**

nell'ambito della procedura amministrativa per il rilascio dell'autorizzazione al VL6 modificando la delibera precedente n. 262 del 14 marzo 2011, con delibera di Giunta Regionale nr. 824 del 12 luglio 2011, in ossequio alle proposte della Società esecutive del *pactum sceleris* più volte richiamato e di seguito nuovamente descritto, accettavano i limiti emissivi nettamente superiori a quelli previsti dalla MTD e fissati, peraltro, nei valori più bassi dalla delibera precedente e condizionavano l'intesa alla presentazione, da parte del proponente, di un'istanza di autorizzazione unitaria comprensiva del costruendo gruppo VL6 oltre ai gruppi VL3 e VL4, con l'effetto di permettere l'esercizio degli esistenti gruppi a carbone con parametri emissivi più elevati e addirittura, in concentrazione, superiori ai limiti massimi delle MTD, per un tempo più lungo, e più elevato rispetto a quello che sarebbe stato autorizzato nel caso di un autonomo provvedimento riguardante solo i gruppi a carbone esistenti, senza che vi fosse alcuna garanzia sulla effettiva costruzione del nuovo gruppo ed anzi vi fosse la consapevolezza, quantomeno da parte del Presidente della Giunta Regionale, almeno dal 21 novembre del 2009, dell'effettivo disinteresse della società alla realizzazione del gruppo VL6, inoltre desumibile da una semplice consultazione dei bilanci societari, nei quali risultava assente ogni ipotesi di un simile rilevante investimento.

➤ **Burlando, Barbagallo, Boitano, Briano, Cascino, Guccinelli, Paita, Rambaudi, Rossetti**

ai fini della procedura di autorizzazione alla costruzione del gruppo VL6 di competenza del Ministero dell'Industria e dello Sviluppo Economico (MISE), con nuova delibera n. 1569 del 20/12/2011, approvata all'unanimità, riformulavano la volontà di rilasciare l'intesa ai sensi della legge 55/2002, “*a condizione che: sia ripresentata da parte del proponente la domanda di AIA da parte del proponente per il periodo transitorio per le sezioni esistenti e per la nuova sezione*” con risultato di legare indissolubilmente, nella prospettazione regionale, che sarebbe stata effettivamente accolta, l'esercizio dei gruppi esistenti a quello di un gruppo non ancora esistente, non progettato, non finanziato, ma solo annunciato (VL6), in relazione al quale, pertanto, non avrebbe potuto essere ancora rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale, trattandosi di provvedimento autorizzatorio che disciplina la gestione di impianti fisicamente già esistenti, così strumentalizzando abusivamente la procedura amministrativa di AIA in modo da consentire nel frattempo l'esercizio dei gruppi VL3 e VL4 con i limiti emissivi vantaggiosi per la sola società proprietaria di cui al punto che precede; nella stessa delibera veniva ribadita l'indicazione di prescrizioni che poi sarebbero confluite sia nell'autorizzazione alla costruzione, di competenza del predetto Ministero, sia nell'AIA di competenza del Ministro dell'Ambiente, tutte idonee a novare e progettare in anni futuri prescrizioni inattuate e termini già scaduti,

collegando i nuovi termini, formalmente e apparentemente perentori, non ad una specifica data di calendario, ma a decorrenze desunte da adempimenti aziendali connessi “all’entrata in esercizio” di altri impianti e, quindi volutamente incerti sull’*an* e sul quando, come sarebbe stato dimostrato in seguito, sia attraverso le conversazioni intercettate, sia *per facta concludentia*, con l’abbandono della costruzione della nuova sezione a carbone VL6, che da quanto appreso dalle predette intercettazioni la società non ha mai concretamente inteso realizzare e scomparsa “di fatto” dalla nuova richiesta di AIA successiva al sequestro preventivo dei gruppi VL3 e VL4 disposto in sede penale;

➤ **Burlando, Fusco, Barbagallo, Berlangieri, Boitano, Briano, Cascino, Guccinelli, Montaldo, Paita, Rambaudi, Rossetti, Vesco**

con delibera nr. 1107 del 14 settembre 2012 decidevano di esprimersi positivamente nell’ambito della conferenza dei servizi del 17 settembre 2012 per il rilascio dell’AIA (procedura unificata per l’esercizio dei gruppi VL5 a gas, VL3, VL4 e costruendo VL6 a carbone) condividendo i contenuti del parere istruttorio conclusivo della Commissione IPPC reso il 5 settembre 2012, che prevedeva limiti emissivi superiori in concentrazione ai limiti massimi delle MTD, *da compensarsi con un limite massico semestrale da verificarsi attraverso un idoneo sistema di monitoraggio delle emissioni (SME) a camino, peraltro mai realizzato*, per un periodo pari quantomeno a sei anni per entrambi i gruppi ed ulteriori tre anni per l’ultimo gruppo da dismettere, limitandosi a prevedere, sia pure in forma apparente di prescrizione, adempimenti futuri ed eventuali, tra i quali:

- a) l’istituzione di un osservatorio destinato a rilevare per il futuro, dal punto di vista sanitario, l’entità dei danni futuri alla salute, trascurando quelli passati già ben noti;
- b) la ridefinizione della rete di rilevamento Tirreno Power della qualità dell’aria, caducando la gestione pubblica diretta e la conseguente validazione dei dati da parte di ARPAL, decisa in precedenza (delibera 824 del 12 luglio 2011), come unico strumento idoneo all’attendibilità dei dati ed introducendo un generico impegno a “concordare” le modalità di esecuzione della modifica della rete *anche ai fini di rendere disponibili i dati al predetto osservatorio*, operante per il futuro;
- c) la copertura del carbonile, già insistentemente richiesta dai Sindaci di Vado Ligure e di Quiliano, quantomeno dal 5 aprile 2002, prevista nella VIA del 2009 e non attuata, ancora una volta senza prevedere alcun termine tassativo, ma limitandosi a richiedere la realizzazione *entro i minimi tempi tecnici necessari, da indicare nell’ambito del progetto relativo a tale copertura, che deve essere presentato entro sei mesi dal rilascio dell’AIA*;

➤ **Vacca, Gareri, Correggiari,**

nella rispettiva qualità di assessore della Provincia di Savona con delega, tra le altre, all’ambiente, di Dirigente del Settore Ambiente e di responsabile tecnico dell’ufficio ambiente della Provincia di Savona e altresì componente per la Provincia di Savona del Gruppo Istruttore della commissione IPPC, quali rappresentanti della Provincia di Savona nella conferenza dei

servizi 17 settembre 2012 propedeutica al rilascio dell'AIA, avallavano il Parere Istruttorio Conclusivo (PIC), costituente il contenuto tecnico dell'AIA, il quale ometteva la prescrizione di sottoporre a controllo pubblico la rete di monitoraggio della qualità dell'aria, prevista nel piano, lasciandola nella gestione di Tirreno Power, in assenza di qualsivoglia validazione pubblica, prescriveva limiti emissivi superiori, in concentrazione, ai livelli massimi delle MTD ed un crono programma in virtù del quale i gruppi a carbone VL3 e VL4 avrebbero potuto continuare ad operare entrambi per altri sei anni ed uno solo per ulteriori tre.

➤ **Mazzoni, Badalato**

nella rispettiva qualità di referente del Gruppo Istruttore della commissione IPPC e di componente per la Regione Liguria del Gruppo Istruttore della stessa commissione, presenti nella seduta del 5 settembre 2012 (svoltasi in assenza degli altri componenti di nomina statale Paolo Bevilacqua, Salvatore Tafaro e Marco Antonio Di Giovanni, ed in presenza di Sandro Berruti e Luigi Genta quali componenti nominati dai comuni di Vado Ligure e Quiliano, che esprimevano *riserva*), approvavano il Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) contenente i limiti emissivi già menzionati, superiori in concentrazione ai livelli superiori delle MTD ed il crono programma in virtù del quale i gruppi a carbone VL3 e VL4 avrebbero potuto continuare ad operare entrambi per altri sei anni ed uno solo per ulteriori tre.

➤ **Mazzoni, Tafaro, Di Giovanni, Bevilacqua, Badalato, Correggiari , Berruti Sandro e Genta**

quali componenti del gruppo Istruttore della Commissione IPPC, investiti dell'analisi tecnica sulla domanda presentata da Tirreno Power S.p.A., in data 23 ottobre 2013, quindi oltre il termine ultimo (settembre 2013) imposto per l'installazione, diretta ad ottenere la possibilità di *“effettuare le misure in continuo dei parametri portata, SO<sub>X</sub>, NO<sub>X</sub>, CO e polveri totali sui condotti di ingresso al camino delle singole unità VL3 e VL4, anziché sul camino E2”*, come prescritto al punto 3, pagina 180 dell'autorizzazione di impatto ambientale (AIA) rilasciata il 14 dicembre 2012, senza tener conto di quanto loro stessi avrebbero dovuto verificare e conoscere per specializzazione tecnica e per dovere d'ufficio, e che invece sarebbe emerso soltanto all'esito delle consulenze tecniche disposte dal pubblico ministero, circa la totale e fraudolenta inaffidabilità dei dati forniti dall'azienda attraverso il sistema automatico collocato nei condotti orizzontali (tra gli altri, punti 1, 2 e 3 del capo A), allo scopo di agevolarla illecitamente, consentendole l'ingiusto vantaggio di poter continuare ad eludere i controlli, fornendo in modo sostanzialmente arbitrario dati parziali e, a dir poco, inattendibili, come dimostrato dalle consulenze tecniche espletate e dai pareri di ARPAL ed ISPRA, formulavano il parere tecnico favorevole, presupposto necessario per la concessione della modifica richiesta, che invece non avrebbe potuto essere concessa:

1. perché costituisce violazione del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e norme tecniche dal medesimo richiamate, tra le quali la UNI 10169 e successive modifiche ed integrazioni,

2. perché basata su una asserita equipollenza rispetto alla originaria prescrizione priva di alcun riscontro tecnico-scientifico per le ragioni seguenti:
  - a. verifiche di rappresentatività limitate ai parametri NO<sub>x</sub> ed O<sub>2</sub> e non estese a tutti i parametri oggetto di prescrizione e, in particolare, al parametro polveri totali, il più problematico, poiché non gassoso;
  - b. misurazioni effettuate sui condotti orizzontali e non anche sul condotto verticale, nonché su un algoritmo matematico, tra l'altro non esplicitato nella documentazione presentata;
  - c. lettura strumentalizzata e distorta della documentazione tecnica allegata alla domanda elaborata dalla s.r.l. LabAnalysis, finalizzata alla sola verifica di rappresentatività della sezione di misura in relazione ai parametri O<sub>2</sub> ed NO<sub>x</sub> e non utilizzabile in alcun modo, come confermato dagli stessi rappresentanti della società predetta, per desumerne una equipollenza più generale e relativa a tutti i parametri di cui alla richiesta di modifica.

#### ➤ Croce, Falappa

quali componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale-VIA e VAS (a fronte dell’astensione del terzo componente Antonio Castelgrande), predisponendo dapprima il parere n 141 del 13 novembre 2008 e successivamente il parere 235 del 29 gennaio 2009, sostitutivo del precedente, formavano un atto amministrativo collegiale, presupposto tecnico-amministrativo per il rilascio della VIA, effettivamente rilasciata con provvedimento n. 941 del 29 luglio 2009 per la costruzione del nuovo gruppo VL6, la cui lettera c2 subordinava l’inizio dei lavori alla comunicazione da parte del Direttore Generale per la Salvaguardia Ambientale del Ministero dell’Ambiente, della positiva conclusione delle attività di ricognizione dello stato di attuazione delle prescrizioni di cui al provvedimento n. 10541/VIA/A.0.13.B dell’8 ottobre 2001 di esclusione dalla procedura di VIA del progetto di trasformazione delle sezioni 1 e 2 e la cui lettera a23) prevedeva come necessaria, prima dell’inizio dei lavori, la produzione *di uno studio epidemiologico dell’ambito territoriale, al fine di evidenziare la presenza o meno di patologie collegate agli inquinanti emessi dalla centrale*, rappresentando falsamente e, in ogni caso, in forme scorrette, ai fini di un ingiusto vantaggio per Tirreno Power, le seguenti circostanze:

- a) la coerenza del progetto con il piano energetico della Regione Liguria, atteso che in realtà il detto piano (PEARL) non individuava obiettivi di incremento della produzione di energia da fonte tradizionale ed altresì in quanto, nel caso specifico, “*l’incremento della produzione non realizzava tutte le condizioni poste per l’ammissibilità di impianti di taglia superiore ai 300 MW, finalizzati ad ottenere, a fronte di previsione di impianti non necessari su scala locale, un bilancio socio-economico ed ambientale complessivamente positivo*”;
- b) l’esistenza dell’accordo tra Regione e Comuni, prescritto dal PEARL – Piano Energetico Ambientale della Regione Liguria, approvato con Delibera del Consiglio Regionale nr. 43 del 2 dicembre 2003, finalizzato al rilascio dell’intesa *ex lege* 55/2002, tra Regione e

Tirreno Power spa, per la costruzione del nuovo gruppo VL6, attraverso l'infondato richiamo al decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 23 giugno 1993, integrato con decreto del Ministero delle Attività Produttive in data 9 maggio 2003 “conseguenti ad accordi stipulati dagli Enti territoriali” che in realtà non poteva prevedere alcun accordo nel senso indicato, perché l'istanza per la realizzazione del nuovo gruppo sarebbe stata presentata solo quattordici anni dopo, nel 2007;

- c) la coerenza del progetto con il Piano di Qualità dell'Aria, adottato con delibera del Consiglio Regionale (DCR) n. 4/2006 (che classifica l'area di Savona, Vado e Quiliano in zona 2, area urbana con fonti emittenti miste) nonostante fossero stati riscontrati superamenti dei limiti anche oltre il margine di tolleranza per alcuni dei parametri di riferimento (ossidi di azoto, PM10, benzene);
- d) il superamento delle osservazioni del parere regionale istruttorio negativo di compatibilità ambientale (DGR 658 del 19 giugno 2007) e delle osservazioni formulate da diversi Enti (per es. Consiglio Comunale di Spotorno) e associazioni a tutela dell'ambiente, menzionando esclusivamente ed artatamente solo quelle che apparivano formalmente superabili ed omettendo qualsiasi valutazione su quelle insuperabili nel merito.

#### ➤ **Croce, Falappa e Castelgrande**

quali componenti del gruppo istruttore della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto Ambientale VIA-VAS a conoscenza del disegno complessivo rispetto all'incremento della Centrale, investiti della richiesta di verifica di ottemperanza della prescrizione a23 della VIA medesima, a seguito della richiesta di chiarimenti di cui al capo precedente, inoltrata dal Gabriella Minervini per conto della Regione Liguria, per la valutazione di quell'ottemperanza, con parere n. 984 del 6 luglio 2012 travisavano coscientemente il significato e le conclusioni dello studio prodotto da Tirreno Power, concludendo contraddittoriamente e senza motivazione, nel senso che lo studio rispondesse, “*nella sostanza*”, alla già richiamata prescrizione a23, nonostante lo stesso studio evidenziasse l'impossibilità di effettuare alcuna inferenza di causa ed effetto, espressamente richiesta dalla prescrizione medesima.

#### ➤ **Grillo Mariano**

1. con nota n. DVA-2012-0018610 del 1 agosto 2012, faceva proprio il parere mendace espresso dalla Commissione, che lui stesso avrebbe dovuto e potuto facilmente verificare e constatare, anche grazie allo stesso tenore letterale degli atti sottoposti al suo esame, concludendo, allo scopo di favorire ingiustamente TP o, in ogni caso, mascherarne l'inadempimento, per l'ottemperanza della prescrizione a23 del decreto di VIA n. 941 del 29 luglio 2009, propedeutico al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione del gruppo a carbone VL6.
2. con note del 29 aprile 2010, 3 maggio 2010 e 5 maggio 2010, richiamate dalle note 14 dicembre 2010 e 20 gennaio 2012, comunicava l'esito favorevole delle verifiche di

competenza del Ministero effettuate in relazione alle prescrizioni di cui al provvedimento n. 10541/VIA/A.0.13.B di esclusione dalla VIA per il gruppo a ciclo combinato a gas VL5, ivi compresa quella di cui alla lettera 3c, inerente il biomonitoraggio della qualità dell'aria da effettuarsi in due campagne (*ante operam et post operam*) nonostante la mancata effettuazione della campagna *post operam*, risultante pacificamente dagli atti in possesso della Direzione da lui diretta e dal tenore equivoco delle risposte provenienti dalla Regione Liguria, tanto che la società avrebbe provveduto soltanto alcuni anni dopo, a decorrere dal 14 giugno 2014, con atto in corso di esame tecnico ancora alla data del 22 dicembre 2014, e cioè due anni dopo il rilascio dell'AIA 14 dicembre 2012, di cui quell'adempimento costituiva uno dei presupposti ed a distanza di pochi giorni dal rilascio, ormai ampiamente assicurato con tutte le condotte di cui al capo che segue, della nuova AIA, a proposito della quale lo studio *post operam* sull'entrata in esercizio del gruppo a ciclo combinato VL5 continuava a rappresentare un imprescindibile presupposto, perché di trattava di rilasciare una nuova autorizzazione conseguente alla campagna di monitoraggio *post operam* sulla qualità dell'aria rispetto all'installazione precedente.

In Vado Ligure, Quiliano, Savona, Genova e Roma, nelle date indicate in imputazione.

*Capo D*

*Pubblici amministratori e funzionari*

*Disastro colposo aggravato dal verificarsi dell'evento*

**BURLANDO, FUSCO, BARBAGALLO, BERLANGIERI, BOITANO, BRIANO, CASCINO, GUCCINELLI, MONTALDO, PAITA, RAMBAUDI, ROSSETTI, VESCO, MINERVINI, VACCA, GARERI, CORREGGIARI, GRILLO, MAZZONI, TAFARO, DI GIOVANNI, BEVILACQUA, BADALATO, BERRUTI Sandro, GENTA, CROCE, FALAPPA, CASTELGRANDE.**

**delitto p. e p. dagli artt. 40 co. 2, 81 co. 1, 113, 434 co. 1 e 2, 449, cod. pen.**, perché, in cooperazione colposa, nei rispettivi ruoli pubblici, tenendo le condotte indicate nel capo che precede, pur in presenza ed a doverosa conoscenza del dato scientifico validato, raggiunto per approssimazioni successive da circa un secolo e universalmente condiviso da tutta la scienza mondiale e, in ambito europeo, almeno dal 1995, secondo il quale la combustione del carbone provoca con certezza un incremento di morbilità e di mortalità, e sebbene disponessero anche di studi sanitari focalizzati sulla situazione locale, che individuavano la Centrale come un'importante fonte di danno alla pubblica incolumità e di disastro ambientale, cooperavano per colpa dovuta ad imprudenza, negligenza od imperizia e comunque con violazione delle norme specificamente indicate nel capo che precede, nella causazione del disastro di cui al capo A (A.1 e A.2).

In Vado Ligure, Quiliano ed altri luoghi del circondario, sino all'11 marzo 2014

*Capo E*

*Omicidio colposo plurimo*

**MACCI, LA MALFA, D'ELIA, GOSIO, ORLANDI, MOLINARI, MEZZOGORI, DINI, FIORETTI, HUGE', LOHEST, SPAZIANI, MANGONI, CORSO, MUOLESI, CARRA, FERRANDO Marco, GUELFI, RAVETTA, ISETTA, GIACOBBE, MINERVINI, GARERI**

**del delitto di cui agli artt. 81 co. 1 e 2, 113, 589 co. 1 e 4, perché, in cooperazione colposa, nei rispettivi ruoli aziendali, societari e pubblici sopra indicati e per il periodo riferibile a ciascuno, gestivano la centrale secondo le modalità indicate nei capi che precedono e, segnatamente, omettevano di adottare od imporre tutte le cautele gestionali ed impiantistiche rese possibili dalle più moderne tecnologie disponibili, idonee, quanto meno, a limitare il danno, così cagionando in concreto, per colpa, consistente in negligenza, imprudenza, imperizia e violazione di legge, come indicate nei capi che precedono, nelle aree di ricaduta delle emissioni della centrale termoelettrica alimentata a carbone Tirreno Power, sita nei comuni di Vado Ligure e Quiliano e per cause attribuibili alle emissioni della centrale, quale causa esclusiva o come concausa prevalente, un numero di vittime accertato in modo conservativo, non inferiore a 427. Con l'aggravante di aver cagionato la morte di più persone.**

In Vado Ligure, Quiliano ed altri luoghi del circondario, dal 1.1.2000 al 31.12.2007

*Capo F*

*Abuso d'ufficio*

**BURLANDO, MONTALDO, BARBAGALLO, BOITANO, CASCINO, GUCCINELLI, PAITA, RAMBAUDI, ROSSETTI, ROSSI Matteo, VESCO, BERLANGERI, MINERVINI, VACCAREZZA, SANTI, VACCA, BERRUTI Andrea, REVETRIA, GARERI, GIULIANO, FALCO, OLIVERI, VERDINO, ROSSI Ennio, FERRANDO Alberto, GIUSTO, ROGNONI, LAVAZELLI, GIURIA, GRILLO, SALVI**

**delitto continuato di cui agli artt. 81 co. 2, 110, 117 e 323 cod. pen., perché, in concorso tra loro e nei rispettivi ruoli e funzioni sopra indicati, di fronte al dato scientifico, unanimemente riconosciuto, secondo il quale la combustione del carbone è fonte specifica di pericolo per la pubblica incolumità, continuando, in ogni caso, a trascurare volutamente l'obbligatoria osservanza del principio di precauzione richiamato in precedenza ed essendo pienamente a conoscenza, in seguito a comunicazione formale dei risultati raggiunti attraverso la consulenza disposta dal**

pubblico ministero, circa la concreta entità del disastro ambientale e sanitario già verificatosi per cause attribuibili alla centrale, intenzionalmente

### procuravano

un ingiusto vantaggio patrimoniale alla società Tirreno Power, consistito nel lasciar caducare un'AIA che prevedeva obblighi non assolti, tra cui la costruzione del gruppo VL6 (del costo presunto di circa un miliardo di euro), nel consentire il rilascio di una nuova AIA, relativa all'esercizio dei soli gruppi esistenti, in tempi contenuti e compatibili con le esigenze di rifinanziamento bancario della società, e nel ratificare -negli atti endoprocedimentali per il rilascio della nuova AIA- i limiti emissivi dettati dall'azienda, nonché gli ulteriori vantaggi patrimoniali di seguito indicati.

Tenevano dette condotte violando i principi sul buon andamento della pubblica amministrazione, imposti dall'art. 97 della Costituzione, in spregio alle norme di legge a tutela della salute e dell'ambiente già richiamate nei capi che precedono, alla normativa vincolante contenuta nelle Direttive Comunitarie di immediata applicazione nell'Ordinamento interno, alla Migliori Tecniche disponibili (MTD), introdotte nell'Ordinamento, almeno come criterio di riferimento, dall'anno 2006 e quindi facenti parte del complesso normativo violato, al principio di precauzione già citato nelle sue fonti normative, tutte norme implicitamente richiamate e assunte nella Carta Costituzionale attraverso l'art. 32 che tutela direttamente la salute e attraverso un modello di riferimenti costituzionali basato sugli artt. 2, 9, 32, 42 e 44, e gestendo, con contatti intensissimi, risultanti anche dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali (che ne chiariscono i contenuti non dichiarati ed evidenziano gli accordi illegittimi tra controllore e controllato), una strategia su due fronti:

- a) l'artificiosa e scientificamente infondata negazione del disastro effettivamente verificatosi, con la ricerca di specialisti compiacenti disposti a fornire, come dimostrato dalle intercettazioni telefoniche, pretesi supporti "scientifici" per indebolire – invano – la solidità scientifica della consulenza, rivolta soprattutto verso personale scientifico (medici e biologi) dell'IRCCS Azienda Ospedaliera San Martino IST- Istituto Nazionale per la ricerca sul cancro di Genova, istituto di ricerca di ambito regionale, finanziato dalla Regione Liguria;
- b) la concessione delle autorizzazioni amministrative necessarie per consentire la lucrosa ripresa dell'attività produttiva dei gruppi a carbone esistenti (lucrosità confermata anche dalle dichiarazioni a verbale di un componente del collegio sindacale della società: *piovevano i soldi come se fosse latte dal rubinetto*), alle condizioni dettate dall'azienda.

Allo scopo, si adoperavano in una costante sovrapposizione e fusione tra imprenditoria privata e funzioni di controllo, contraria all'art. 97 della Costituzione:

1. per porre nel nulla, con una capziosa applicazione del diritto, costituente, in realtà, abuso del diritto e con atti amministrativi "confezionati" ad arte, l'AIA rilasciata il 14 dicembre 2012, ormai non più sostenibile, confacente agli interessi aziendali:
  - a) perché dimostratosi strumento amministrativo del reato di cui ai capi precedenti, e perché l'azienda non intendeva rimuovere le condizioni che ne avevano determinato la sospensione per inadempienza – dopo il sequestro – a causa del mancato inizio dei lavori di costruzione del nuovo gruppo VL6, promesso ed autorizzato come strumento di adeguamento

ambientale e tecnologico, ma mai veramente voluto e mai concretamente iniziato, secondo il disegno già contestato nel capo A, (anch'esso concordato preventivamente tra parte pubblica e privata), e tuttavia costituente obbligo essenziale e vincolante di quell'AIA;

- b) perché non era più concretamente attuabile – nell'ambito di quella – nemmeno la costruzione in tempo utile della copertura del parco carbone, opera edilizia imponente, che avrebbe dovuto essere terminata entro il 15 marzo 2015 e che non risultava nemmeno finanziata, appaltata e “cantierata” alla data del sequestro, quindi non era più realizzabile, concretamente, nei termini previsti.
- 2. per far ottenere e rilasciare la nuova AIA, sostitutiva della precedente e novativa degli obblighi e delle prescrizioni in quella contenuti, affinché decadesse la previsione inerente la costruzione, non voluta dall'azienda, del gruppo VL6 (presupposto fondante di tutta l'AIA 14 dicembre 2012);
- 3. per far ottenere a Tirreno Power s.p.a. una proroga del termine per la costruzione della copertura del parco carbone: in particolare il direttore generale del Ministero dell'Ambiente Mariano Grillo e il direttore generale della Tirreno Power s.p.a. Massimiliano Salvi “si accordavano” nel senso che, una volta concessa la nuova AIA, gli organi competenti al suo rilascio avrebbero modificato la predetta prescrizione, ormai irrealizzabile nel termine previsto, prorogandolo, una volta ottenuta l'autorizzazione, che sarebbe stata rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico e, nel frattempo, sia Massimiliano Salvi, sia Mariano Grillo, sia Andrea Mangoni anche mediante intensi contatti personali col Vice-Ministro del MISE Claudio De Vincenti, si attivavano per ottenere un'autorizzazione che indicasse un nuovo termine favorevole all'azienda, prescindendo dalla scadenza del precedente, già intervenuta;
- 4. parallelamente la Regione Liguria prendendo atto degli accordi già divisati tra gli esponenti aziendali e quelli del Ministero dell'Ambiente, a sua volta avrebbe deliberato il consenso alla proroga del termine che precedentemente aveva imposto – come *conditio sine qua non* – in occasione dell'autorizzazione alla costruzione del gruppo VL6;
- 5. per consentire da subito, grazie al meccanismo architettato, la ripresa di funzionamento dell'esistente, sia per la gestione dei gruppi, sia per la movimentazione a cielo aperto del carbone, con tempi di realizzazione rinnovati e più lunghi e con contenuti precettivi, relativamente alle emissioni totali a regime, addirittura peggiorativi rispetto all'AIA precedente, con conseguente pericolo ancora maggiore per l'ambiente e la pubblica incolumità, ma tali da consentire all'azienda di “fare cassa”, per procacciarsi le risorse finanziarie da destinare, asseritamente come *conditio sine qua non*, ai più impellenti e non procrastinabili investimenti migliorativi e anche per consentirle il tempo e la maggior forza contrattuale necessaria per la serrata trattativa con le banche creditrici affinché le medesime concedessero un congelamento una moratoria dei debiti in scadenza (“*stand still*”) e consentissero in tal modo, una ristrutturazione finanziaria, senza significativi conferimenti di denaro fresco da parte dei soci, che potesse evitare il fallimento già altrimenti tecnicamente prospettabile. Le banche in questione erano a conoscenza del fatto che l'esposizione nei loro confronti, pari a circa 900 milioni di euro, superava di poco le somme che i soci avevano incamerato negli anni precedenti,

sottraendoli alla disponibilità aziendale, e quindi anche agli investimenti, senza curarsi di ripianare il debito o ricondurlo in limiti economicamente fisiologici.

6. La manovra veniva formalizzata nella conferenza dei servizi del 25 novembre 2014, poi parzialmente contraddetta e modificata nella successiva conferenza dei servizi del 4 dicembre 2014 e infine perfezionata, con parziali *distinguo* e forme di disaccordo successivamente descritte, nella nuova AIA rilasciata con DM n. 323 del 31 dicembre 2014, che – come detto – non prevede più la costruzione del gruppo VL6 e consente, nel transitorio ed anche a regime, emissioni globalmente peggiorative rispetto all'AIA precedente.

Nel disegno collettivo e concorsuale come sopra richiamato, che vede tutti partecipi e consapevoli, si inseriscono, tutte concorrenti ed indispensabili, le seguenti condotte individuali:

➤ **Minervini Gabriella**

con l'incitamento e l'avallo del Presidente della Giunta Regionale risultante da numerose telefonate e conversazioni tra presenti intercettate e dell'assessore GUCCINELLI Renzo:

1. interloquendo con Franco Merlo, Giovanni Torre e Claudio Burlando, stigmatizzava il comportamento della ASL n. 2 Savonese a proposito della nota scritta il 25 novembre 2014, in vista della Conferenza dei Servizi 25 novembre 2014 per il rilascio della nuova AIA con la quale il direttore generale Flavio Neirotti rendeva noto che *l'attuale acquisizione di uno studio recente e circostanziato, che evidenzia risultati contrapposti a quelli fino ad ora posseduti, impedisce chiaramente di poter esprimere un parere sanitario favorevole in merito ai quesiti proposti* e se ne lamentava anche col presidente Burlando, il quale “giustificava” il Neirotti ricordando che quest’ultimo figurava tra gli indagati di altro procedimento;
2. si adoperava per ottenere che i componenti del cd. Osservatorio, istituito in relazione al realizzando gruppo VL6, dopo la stipula di una apposita convenzione con Tirreno Power che, monetizzando il pericolo per incolumità pubblica, prevedeva il versamento di 3.000.000 di euro complessivi, di cui soltanto 500.000 effettivamente versati, si pronunciassero contro la validità delle conclusioni scientifiche della consulenza disposta dal pubblico ministero, senonché il prof. Fabrizio Bianchi, designato dal comune di Quiliano, si rifiutava di sottoscrivere un qualsivoglia atto nel senso voluto, come risulta dalla telefonata intercettata tra la stessa Minervini ed il sindaco di Quiliano Alberto Ferrando, mentre il prof. Virgilio Bettini, che analogamente non sottoscriveva nulla, designato dal comune di Vado Ligure, veniva da lei giudicato solo come persona che cerca “*di raccattare denaro per i propri adepti*”;
3. esercitava una rilevante pressione nei confronti dei componenti dell'IRCCS Azienda Ospedaliera San Martino IST – Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, già investito di altri progetti finanziati dalla Regione e facente parte anch’esso del predetto Osservatorio attraverso la persona di Paolo Bruzzi e del collaboratore Franco Merlo, e ne derivava una vicenda così sintetizzabile:

- a) chiedeva al direttore dell’U.O. Epidemiologia Clinica del predetto Istituto Paolo Bruzzi l’elaborazione di un documento di critica alla consulenza, la cui redazione, sotto la responsabilità del Bruzzi, veniva in gran parte affidata, pur in una collaborazione collegiale con altri, al biologo Franco Merlo, ben orientato a minimizzare gli effetti delle ricadute emissive della centrale;
  - b) l’analisi era così frettolosa ed “orientata” che il Merlo, davanti al pubblico ministero, avrebbe dovuto riconoscere che – tra l’altro – senza leggere l’intera consulenza, aveva confuso l’utilizzo del SO<sub>2</sub>, utilizzato soltanto come “tracciante” e non come inquinante nell’analisi tecnica, col che sarebbe venuta meno una delle critiche fondamentali formulate, dimostratasi priva delle benché minima validità scientifica;
  - c) ne derivava un testo contenente un nutrito elenco di spunti critici alle consulenze del pubblico ministero, poi ampiamente smentiti – tutti – dallo stesso Merlo in sede di audizione davanti al PM, testo che gli estensori, consapevoli della sua inconsistenza scientifica, si rifiutavano di sottoscrivere, considerandolo solo una sorta di appunto (come avrebbe precisato il direttore Bruzzi, mentre il Merlo lo avrebbe definito “infausto”) da fornire a Gabriella Minervini come pezza d’appoggio per l’uso che la medesima intendesse farne;
  - d) nonostante la mancata sottoscrizione ed il contenuto sopra delineato, la Minervini lo faceva protocollare ugualmente tra gli atti ufficiali della Regione, suscitando in ciò la meraviglia del funzionario provinciale Correggiari, coinvolto nella preparazione delle bozze di delibera unitaria di cui *infra*, il quale, saputo dall’interessata nel corso di una conversazione telefonica, restava alquanto perplesso ed imbarazzato, pur restando deciso a collaborare nella ricerca di soluzioni tecniche apparenti, idonee a soddisfare le richieste dell’azienda, secondo le precise indicazioni politiche ricevute;
4. A fronte della dichiarata ed intrinsecamente contraddittoria volontà degli esponenti politico-amministrativi locali, il presidente della Giunta Regionale ed i Sindaci dei due comuni, di prescindere dalle risultanze sanitarie e di “*tutelare congiuntamente ambiente e lavoro*” assicurando l’urgente riapertura dei gruppi a carbone, Gabriella Minervini, con la piena consapevolezza e totale consenso dei vertici politici regionali, avallata da quelli provinciali e soprattutto dai Sindaci di Vado Ligure e Quiliano, ed in stretta collaborazione con Marco Correggiari, funzionario della Provincia di Savona che teneva i contatti operativi con suoi interlocutori interni all’azienda, gestiva come segue tutta l’attuazione amministrativo-burocratica delle indicazioni ricevute:
- a) organizzava e presiedeva riunioni numerose, scambi di dati, incontri personali e ripetuti, il cui contenuto collusivo è attestato dalle intercettazioni ambientali, tra gli altri, con Enrico Erulo, direttore affari legali e personale della società Tirreno Power;
  - b) concordava con lo stesso Correggiari, componente del Gruppo Istruttore della Commissione IPPC e responsabile del procedimento per la Provincia di Savona, la predisposizione delle bozze di delibera delle rispettive Giunte, ricostruibili particolareggiatamente, nella loro genesi, attraverso le intercettazioni telefoniche ed ambientali, “*lasciando in bianco i numeri*” per consentire all’azienda di dire l’ultima

parola, attraverso Marco Correggiari che manteneva i contatti, a livello operativo qualificato, con una sua fonte interna all'azienda, da identificarsi in Alessandro Colaprico e ottenendo, su ciascuna voce emissiva, il "concerto" aziendale;

- c) non teneva conto – dichiaratamente – dei profili di pubblica incolumità (a proposito dei quali, anzi, dichiarava in numerose telefonate intercettate il suo profondo biasimo per la posizione assunta, sul tema sanitario, dalla ASL n. 2 savonese) e adottando come unico parametro la volontà aziendale, purché entro i limiti (con talune eccezioni) consentiti dalle MTD, ma sempre coi tempi pretesi dall'azienda, che per la prima volta da quando sono state introdotte nell'ordinamento italiano le procedure di AIA (2007), vedevano gli Enti locali assumere posizioni più permissive per l'azienda e più dannose per l'ambiente, rispetto a quelle normalmente proposte o assunte dagli organi ministeriali;
- d) elaborava le bozze delle delibere da far approvare rispettivamente dalle Giunte regionali, provinciali e comunali, lasciando in bianco, fino all'ultimo, i dati emessivi in attesa del consenso aziendale, fondate sull'accordo unitario già raggiunto tra i vertici politici degli Enti territoriali, di giungere ad un parere unitario e condiviso, ritenuto più forte ed autorevole nella contrapposizione al Parere Istruttorio Conclusivo elaborato dal Gruppo Istruttore della Commissione IPPC, più severo e "inaccettabile" per l'azienda.

#### ➤ **Guccinelli Renzo**

quale assessore allo Sviluppo Economico con delega all'Ambiente si interessava concretamente per farsi portatore e tramite degli interessi aziendali in tutte le sedi, come risulta dalle seguenti intercettazioni telefoniche, tra le molte:

1. per adeguarsi alle richieste della società in persona di Enrico Erulo, arrivava a proporre a Gabriella Minervini la modifica dei valori limite del CO previsti nella delibera regionale già adottata, nr. 1177 del 26 settembre 2014, senza richiedere alla Giunta una nuova delibera di modifica, che poi effettivamente sarebbe stata adottata (n. 1205 del 30 settembre 2014) con contenuti corrispondenti alle richieste aziendali, ma secondo le indicazioni di correttezza formale imposte da Gabriella Minervini, che evitavano il concretizzarsi di un falso ideologico;
2. in occasione della conferenza dei servizi fissata per il 25 novembre 2014, in viaggio verso Roma, inviava a Gabriella Minervini un sms del seguente letterale tenore: *"sei in macchina con i sindaci o puoi parlare? Mi ricordi cosa sarebbe utile dicesse l'azienda in apertura conf?"*.

#### ➤ **Salvi e Grillo**

1. con l'intento di far caducare la prescrizione per il mancato inizio lavori di costruzione del gruppo VL6, che avrebbe reso inevitabile e non superabile il provvedimento di sospensione per inadempienza dell'AIA 2012, obbligatoriamente emesso dal Ministro dell'Ambiente il 6 giugno 2014, ideavano (o si facevano portavoce e attori di quello ideato da altri), il progetto, realizzato con abuso del diritto in generale e, specificamente, con concreto pericolo per la

pubblica incolumità e per l'ambiente che ne sarebbe derivato, di chiedere il rinnovo anticipato dell'AIA 2012, attraverso una nuova e diversa richiesta di AIA, effettivamente inoltrata con nota del 6 maggio 2014, che non contemplasse più la costruzione del gruppo VL6;

2. sebbene la nuova domanda di AIA presentasse modifiche progettuali, impiantistiche e gestionali tali da determinare un quadro emissivo peggiorativo rispetto alla VIA 2009 ed all'AIA del 2012, concordavano, in violazione degli artt. 4, 5, 6, 10, 20 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (nonostante il contrario avviso e gli inviti alla prudenza formulati dai dirigenti e funzionari del Ministero nei confronti del direttore generale Mariano Grillo e i pareri tecnici e legali alquanto problematici e "prudenti" formulati persino dai consulenti dell'azienda) di omettere la fase preventiva di sottoposizione del progetto all'esame di valutazione ambientale (VIA), perché questa avrebbe comportato tempi tecnici e burocratici di parecchi mesi, contrari all'interesse prevalente dell'azienda, in quel momento, di disporre di un titolo autorizzativo valido e definitivo (la nuova AIA), utile – indipendentemente dal sequestro penale ancora in atto – per condurre da una posizione dotata di maggior forza contrattuale la complessa trattativa con le banche creditrici, volta a ristrutturare (senza la prestazione di garanzie reali e grazie alla semplice prospettazione della condiscendenza della P.A.) la ingente esposizione debitoria della società proprietaria;
3. architettavano, come risulta dai colloqui intercettati, anche con interventi diretti dell'azionista di riferimento, per la parte italiana, della Tirreno Power s.p.a. e del direttore generale del ministero dell'Ambiente Mariano Grillo nei confronti di dirigenti del ministero dello Sviluppo Economico e dello stesso vice-ministro Claudio De Vincenti (interventi dei quali si ignorano i contenuti necessari per qualificare autonomamente la condotta dei destinatari) la concessione di un nuovo termine per la costruzione del carbonile, effettivamente rilasciata il 31 dicembre 2014 con provvedimento n. 55/04/2014, che servisse a by-passare, dal punto di vista del Ministero dello Sviluppo Economico, competente per l'autorizzazione alla mera costruzione della nuova opera, il termine inderogabile già fissato nell'AIA ai fini della compatibilità ambientale e consentisse pertanto all'azienda, ottenuta l'autorizzazione costruttiva, di chiedere la novazione dell'obbligo inerente alla gestione, con concessione di un nuovo termine ai fini AIA e con l'impegno del direttore generale del ministero dell'Ambiente, di accogliere prontamente la domanda;
4. esercitavano pressioni, sia in incontri istituzionali, sia in incontri e telefonate riservate e fuori dalle sedi istituzionali, nei confronti del referente del Gruppo Istruttore della Commissione IPPC, delegato alla formulazione del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) per il rilascio della nuova AIA, Marco Mazzoni, il quale, acquisita consapevolezza del disastro effettivamente provocato dall'AIA precedente (il cui contenuto tecnico aveva egli stesso elaborato nella identica funzione di Referente del Gruppo Istruttore), adottava ora, a scopo cautelativo, una linea relativamente più severa, manifestando la ferma volontà di determinare limiti emissivi un po' più stingenti rispetto a quelli che l'azienda avrebbe voluto imporre, tra i minimi ed i massimi consentiti dalle MTD (ma dichiaratamente non conseguibili, per imprescindibili ragioni tecniche legate alla obsolescenza degli impianti e alla volontà o impossibilità finanziaria dell'azienda di effettuare investimenti ad impianti

fermi, e cioè senza “fare cassa”) e solo a condizione della “copertura” da responsabilità personale, da ricercarsi attraverso la totale unanimità di tutti i componenti del gruppo istruttore, nel quale sono istituzionalmente rappresentati la Regione, la Provincia, ed i Comuni interessati.

➤ **Burlando, Montaldo, Barbagallo, Boitano, Cascino, Guccinelli, Paita, Rambaudi, Rossetti, Rossi Matteo, Vesco, Berlangeri**

adottavano le seguenti delibere:

1. DGR n. 1177 del 26 settembre 2014, approvata da Claudio Burlando, Claudio Montaldo, Giovanni Barbagallo, Giovanni Boitano, Gabriele Cascino, Renzo Guccinelli, Raffaella Paita, Lorena Rambaudi, Sergio Rossetti, Matteo Rossi e Giovanni Enrico Vesco la quale prevedeva:

1.1 - limiti emissivi suggeriti dall’azienda, fatta eccezione per il monossido di carbonio (CO), limiti in ogni caso tutti prossimi ai valori massimi delle MTD ed altresì per quanto riguarda il parametro polveri (il più critico in termini di pericolosità per la salute), superando in senso peggiorativo per l’ambiente, le stesse richieste del gestore, prevedendo il limite di emissione di 20 mg/Nmc su base giornaliera, anziché oraria come indicato nella domanda, e contraddicendo la stessa posizione precedente assunta con delibera regionale 824 del 12 luglio 2011, nella quale era previsto il controllo delle polveri su base oraria e nonostante le prestazioni dichiarate dal gestore per l’anno 2013 attestassero valori emissivi stabilmente inferiori a 10 mg/Nmc;

1.2 - due fasi, la prima delle quali era finalizzata all’esecuzione delle modifiche impiantistiche e degli interventi gestionali necessari al raggiungimento dei valori previsti per la seconda fase e la cui durata era temporalmente vaga essendo condizionata ai “tempi strettamente necessari per gli interventi tecnici” e quindi rimettendo sostanzialmente al gestore la determinazione della durata della prima fase;

1.3 - rispondendo ad uno specifico interesse del Gestore, che da sempre aveva manifestato la sua ostilità all’installazione di uno SME a camino (tra l’altro già prescritto dall’AIA 2012), la semplice verifica dell’idoneità dei punti di campionamento e monitoraggio continuo delle sezioni già installate sui condotti delle sezioni VL3 e VL4 per la rappresentatività in relazione ai parametri SO<sub>2</sub>, NOx, CO, Polveri, O<sub>2</sub> e velocità, nonostante tale inidoneità fosse già stata evidenziata sia da ARPAL che da ISPRA;

2. DGR n. 1205 del 30 settembre 2014, approvata da Claudio Montaldo, Giovanni Barbagallo, Angelo Berlangeri, Renzo Guccinelli, Lorena Rambaudi, Matteo Rossi e Giovanni Enrico Vesco, che, dopo i contatti avuti col gestore, in persona, rispettivamente, di Gabriella Minervini ed Enrico Erulo, di fronte all’impossibilità dichiarata di rispettare i limiti per il CO prescritti dalla delibera di cui al punto precedente (*altrimenti non ce la fanno*, come risulta dalle telefonate), introduceva la precisazione favorevole all’azienda, ma incompatibile con i principi fondanti dell’atto amministrativo, richiedenti certezza e definizione, non vaghezza, che i limiti relativi al CO dovessero essere ritenuti soltanto “*indicativi, soprattutto per quanto attiene le medie giornaliere ed orarie*”;

3. DGR n. 1477 del 28 novembre 2014, approvata da Claudio Burlando, Claudio Montaldo, Giovanni Barbagallo, Angelo Berlangeri, Giovanni Boitano, Gabriele Cascino, Renzo Guccinelli, Raffaella Paita, Lorena Rambaudi, Sergio Rossetti, Matteo Rossi e Giovanni Enrico Vesco, con la quale, preso atto dei problemi per la salute emersi nella conferenza dei servizi del 25 novembre precedente, si limitavano a deliberare la “sospensione dell’efficacia della delibera n. 1205/14” e, non volendo esprimere un parere coerentemente contrario, richiedevano al Ministero dell’Ambiente di coinvolgere il Consiglio dei Ministri ai fini di una auspicata decisione politica su un problema tecnico. La delibera sarebbe stata poi revocata, dopo il rilascio della nuova AIA, con delibera 478 del 27 marzo 2015.

➤ **Vaccarezza, Santi, Vacca, Berruti Andrea, Revetria, Gareri**

con delibera di Giunta Provinciale n. 176 del 3 ottobre 2014, finalizzata ad esprimere il parere “politico” della Provincia, preceduta (nell’impossibilità di farlo per impedimento del Presidente, entro il termine dei 1 ottobre, nel quale era fissata la riunione del gruppo istruttore IPPC), da un “parere di regolarità tecnica” sottoscritto il 1 ottobre 2014 dal dirigente del settore Vincenzo Gareri, approvavano:

1. i limiti emissivi suggeriti dall’azienda, fatta eccezione per il monossido di carbonio (CO), limiti in ogni caso tutti prossimi ai valori massimi delle MTD ed altresì, per quanto riguarda il parametro polveri (il più critico in termini di pericolosità per la salute), superando in senso peggiorativo le stesse richieste del gestore, prevedendo il limite di emissione di 20 mg/Nmc su base giornaliera, anziché oraria come indicato nella domanda, e non allineandosi alla posizione della Regione solo in relazione al carattere sfacciatamente “indicativo” del parametro CO (monossido di carbonio);
2. l’avviamento in due fasi, la prima delle quali, in costanza di esercizio nelle modalità *ante* sequestro, finalizzata all’esecuzione delle modifiche impiantistiche e degli interventi gestionali necessari al raggiungimento dei valori previsti per la seconda fase e la cui durata era temporalmente vaga, essendo condizionata ai “tempi strettamente necessari per gli interventi tecnici” e quindi rimettendo sostanzialmente al gestore la determinazione della durata della prima fase;
3. sancivano illecitamente, per le ragioni già contestate nei capi A e B, ma, ancora una volta, rispondendo ad uno specifico, quanto illecito, interesse del Gestore, che da sempre aveva manifestato la sua ostilità all’installazione di uno SME a camino (tra l’altro già prescritto dall’AIA 2012), l’idoneità della semplice verifica dei punti di campionamento e monitoraggio continuo delle sezioni già installate sui condotti delle sezioni VL3 e VL4 (sul cui carattere del tutto inidoneo o addirittura fraudolento, vedasi *supra*) per la rappresentatività in relazione ai parametri SO<sub>2</sub>, NOx, CO, Polveri, O<sub>2</sub> e velocità, nonostante tale inidoneità fosse già stata evidenziata sia da ARPAL che da ISPRA.

➤ **Giuliano, quale sindaco di Vado Ligure, Falco, Oliveri, Verdino, Rossi Ennio**

- A) con delibera di Giunta Comunale n. 120 del 30 settembre 2014, finalizzata ad esprimere il parere del comune nell'ambito della riunione 1 ottobre 2014 del gruppo istruttore della commissione IPPC, prevedevano, sulla base dell'accordo tra gli Enti territoriali raggiunto con l'attività di coordinamento ed indirizzo dei rispettivi responsabili del procedimento amministrativo, Minervini per la Regione e Correggiari per la Provincia, finalizzato a raggiungere un parere che rispondesse alle esigenze aziendali, rafforzato dalla condivisione, approvavano:
1. limiti emissivi suggeriti dall'azienda, fatta eccezione per il monossido di carbonio (CO), limiti in ogni caso tutti prossimi ai valori massimi delle MTD ed altresì per quanto riguarda il parametro polveri (il più critico in termini di pericolosità per la salute), superando in senso peggiorativo per l'ambiente, le stesse richieste del gestore, prevedendo il limite di emissione di 20 mg/Nmc su base giornaliera, anziché oraria come indicato nella domanda, e non allineandosi alla posizione della Regione in relazione al carattere solo "indicativo" del parametro CO;
  2. due fasi, la prima delle quali era finalizzata, in costanza di esercizio nelle modalità ante sequestro, all'esecuzione delle modifiche impiantistiche e degli interventi gestionali necessari al raggiungimento dei valori previsti per la seconda fase, e la cui durata era temporalmente vaga essendo condizionata ai "tempi strettamente necessari per gli interventi tecnici", seppur evidenziasse l'opportunità di stabilire che i tempi per la realizzazione degli interventi (prima fase) non potessero superare i sedici mesi dal rilascio dell'autorizzazione, corrispondenti, peraltro, alle richieste del Gestore;
  3. sancivano illecitamente, per le ragioni già contestate in precedenza ma, ancora una volta, rispondendo ad uno specifico, quanto illecito, interesse del Gestore, che da sempre aveva manifestato la sua ostilità all'installazione di uno SME a camino (tra l'altro già prescritto dall'AIA 2012), l'idoneità della semplice verifica dei punti di campionamento e monitoraggio continuo delle sezioni già installate sui condotti delle sezioni VL3 e VL4 (sul cui carattere del tutto inidoneo o addirittura fraudolento, vedi *supra*) per la rappresentatività in relazione ai parametri SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, CO, Polveri, O<sub>2</sub> e velocità, nonostante tale inidoneità fosse già stata evidenziata sia da ARPAL che da ISPRA;
- B) con delibera di Giunta Comunale n. 163 del 29 novembre 2014, preso atto dei problemi per la salute emersi nella conferenza dei servizi del 25 novembre precedente, si limitavano a deliberare la "sospensione dell'efficacia della delibera n. 120/14" e, non volendo esprimere un parere coerentemente contrario, richiedevano al ministero dell'Ambiente di coinvolgere il Consiglio dei Ministri ai fini di una auspicata decisione politica su un problema tecnico;

➤ **Ferrando, Giusto, Rognoni, Lavazelli e Giuria**

- A) con delibera di Giunta Comunale n. 97 del 30 settembre 2014, finalizzata ad esprimere il parere del comune nell'ambito della riunione 1 ottobre 2014 del gruppo istruttore della commissione IPPC, prevedevano, sulla base dell'accordo tra gli Enti territoriali raggiunto con l'attività di coordinamento ed indirizzo dei rispettivi responsabili del procedimento amministrativo,

Minervini per la Regione e Correggiari per la Provincia, finalizzato a raggiungere un parere che rispondesse alle esigenze aziendali, rafforzato dalla condivisione:

1. limiti emissivi suggeriti dall'azienda, fatta eccezione per il monossido di carbonio (CO), limiti in ogni caso tutti prossimi ai valori massimi delle MTD ed altresì per quanto riguarda il parametro polveri (il più critico in termini di pericolosità per la salute), superando in senso peggiorativo per l'ambiente, le stesse richieste del gestore, prevedendo il limite di emissione di 20 mg/Nmc su base giornaliera, anziché oraria come indicato nella domanda, e non allineandosi alla posizione della Regione in relazione al carattere solo "indicativo" del parametro CO;
2. due fasi, la prima delle quali era finalizzata, in costanza di esercizio secondo le modalità ante sequestro, all'esecuzione delle modifiche impiantistiche e degli interventi gestionali necessari al raggiungimento dei valori previsti per la seconda fase, e la cui durata era temporalmente vaga, essendo condizionata ai "tempi strettamente necessari per gli interventi tecnici", seppur evidenziasse l'opportunità di stabilire che i tempi per la realizzazione degli interventi (prima fase) non potessero superare i sedici mesi dal rilascio dell'autorizzazione, corrispondenti, peraltro, alle richieste del Gestore;
3. sancivano illecitamente, per le ragioni già contestate, ma, ancora una volta, rispondendo ad uno specifico, quanto illecito, interesse del Gestore, che da sempre aveva manifestato la sua ostilità all'installazione di uno SME a camino (tra l'altro già prescritto dall'AIA 2012), l'idoneità della semplice verifica dei punti di campionamento e monitoraggio continuo delle sezioni già installate sui condotti delle sezioni VL3 e VL4 (sul cui carattere del tutto inidoneo o addirittura fraudolento, cfr. *supra*) per la rappresentatività in relazione ai parametri SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, CO, Polveri, O<sub>2</sub> e velocità, nonostante tale inidoneità fosse già stata evidenziata sia da ARPAL che da ISPRA.

B) con delibera di Giunta Comunale n. 118 del 28 novembre 2014, preso atto dei problemi per la salute emersi nella conferenza dei servizi del 25 novembre precedente, si limitavano a deliberare la "sospensione dell'efficacia della delibera n. 97/2014 e, non volendo esprimere un parere coerentemente contrario, richiedevano al ministero dell'Ambiente di coinvolgere il Consiglio dei Ministri ai fini di una auspicata decisione politica su un problema tecnico;

#### ➤ **Guccinelli, Minervini, Giuliano, Ferrando**

nella Conferenza dei Servizi del 4 dicembre 2014, dopo le deliberazioni elencate e dopo le note dell'ASL di Savona e del Ministero della Salute, evidenzianti, l'una che *l'attuale acquisizione di uno studio recente e circostanziato, che evidenzia risultati contrapposti a quelli fino ad ora posseduti, impedisce chiaramente di poter esprimere un parere sanitario favorevole in merito ai quesiti proposti*, l'altra che *per quanto riguarda le cause con evidenza limitata di associazione con esposizioni ambientali, caratteristiche di una centrale elettrica, si osserva, in entrambi i generi, un eccesso di mortalità per malattie del sistema respiratorio nel loro complesso e in particolare per quelle acute e pur dopo la missiva del Ministero dell'Ambiente* 2 dicembre 2014, a firma Mariano Grillo, con la quale veniva chiarito che, ai sensi dell'art. 14

*quater della legge 241 del 7 agosto 1990, il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, deve essere manifestato, a pena di inammissibilità, nella Conferenza di Servizi, e che la questione è rimessa dall'amministrazione precedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri solo ove venga espresso motivato dissenso da parte di una delle amministrazioni partecipanti alla conferenza ed altresì che, ai sensi dell'art. 14 ter co. 7 della medesima legge, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata,*

- **Guccinelli e Minervini**, quali rappresentanti della Regione Liguria, si limitavano ad esprimere il dissenso rispetto alla mancata previsione di due fasi transitorie per consentire all'azienda di adeguarsi ai limiti emissivi, adeguandosi in toto alle richieste del Gestore e così dando l'assenso al rilascio della nuova AIA;
- **Monica Giuliano**, nella sua duplice qualità di **Presidente della Provincia e sindaco di Vado Ligure**, si limitava ad esprimere parere favorevole condizionato “alla valutazione degli Enti preposti in materia sanitaria, nella considerazione che i limiti contenuti nel PIC sono inferiori rispetto a quelli per i quali i predetti Enti avevano valutato le conseguenze delle esposizioni in termini sanitari”, così dando l'assenso per quanto prima premesso;
- **Alberto Ferrando** si limitava ad esprimere parere favorevole condizionato “alla valutazione degli Enti preposti in materia sanitaria, nella considerazione che i limiti contenuti nel PIC sono inferiori rispetto a quelli per i quali i predetti Enti avevano valutato le conseguenze delle esposizioni in termini sanitari”, così dando l'assenso per quanto prima premesso.

In Vado Ligure, Quiliano, Savona, Genova e Roma, nelle date specificate nelle singole imputazioni.

*Visto l'art. 415 bis c.p.p.,*

**AVVISA**

la persona sottoposta ad indagini e il suo difensore che le indagini relative al procedimento sopra indicato sono concluse; che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la Segreteria di questo P.M. e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarre copia.

**AVVERTE**

altresì l'indagato che, entro 20 giorni dalla notifica del presente provvedimento, ha facoltà di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al Pubblico Ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.

*visto l'art. 369 c.p.p.*

**AVVISA**

che il presente atto vale altresì come informazione di garanzia, con invito ad esercitare la facoltà di nomina del difensore fiduciario e ad eleggere o dichiarare domicilio (con avvertenza che in caso di mancata, insufficienza o inidoneità della elezione o dichiarazione del domicilio le notifiche avverranno presso il difensore a norma dell'art. 161 c.p.p.);

avvisa l'indagato del diritto alla comunicazione previsto dall'art. 335 III comma c.p.p.;

*Visto l'art. 369 bis c.p.p.,*

**AVVISA**

Il predetto indagato

- dell'obbligatorietà della difesa tecnica (difesa con avvocato abilitato) nel processo penale, non essendo consentita l'autodifesa;
- della facoltà di nominare un difensore di fiducia nelle forme di legge, dichiarandolo all'autorità procedente ovvero depositando l'atto di nomina nelle forme previste presso la segreteria di questa Procura ovvero trasmettendolo con raccomandata;
- che in mancanza di nomina di un difensore di fiducia saranno assistiti dai suindicati difensori di ufficio nominati ai sensi dell'art. 97, comma 2° c.p.p. (secondo le indicazioni e osservati i criteri fissati dal Consiglio dell'Ordine Forense di Genova);
- che vi è obbligo di retribuzione del difensore nominato d'ufficio e, in caso di insolvenza si procederà nei suoi confronti ad esecuzione forzata;
- che, qualora ne ricorrono le condizioni (in particolare che sia titolare di reddito imponibile ai fini IRPEF risultante dall'ultima dichiarazione non superiore a €. 11.369,24,00 ai sensi della L. 30 Luglio 1990, n° 217, così come modificata dalla L. 29.03.2001, n° 134; se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito sarà costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente il nucleo familiare, compreso l'istante, a meno che gli interessi dello stesso siano in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi) potrà essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato così come previsto dall'art. 98 c.p.p., dal R.D. 30/12/1923 n. 3282, dalla L. 30/7/1990 n. 217 e successive modificazioni, dalla L. 6/3/2001 n. 60, il difensore potrà fornire più analitiche notizie.

**Lo si avvisa** infine che ha diritto ad intervenire nel procedimento con l'ausilio dell'assistenza e rappresentanza offerta da difensori, consulenti tecnici di parte ed investigatori privati per l'esercizio dei diritti e delle facoltà attribuiti dalla legge, che possono essere dettagliatamente verificati con la consultazione del codice di procedura penale oppure rivolgendosi al difensore; tra i principali diritti si indicano:

1. il diritto all'interprete ed alla traduzione degli atti fondamentali;
2. il diritto, prima dell'interrogatorio, di essere assistito dal difensore, di non rispondere (salvo l'obbligo di dichiarare le proprie generalità), di essere informato con chiarezza dei fatti contestati e degli elementi di prova a carico, tenendo presente che le dichiarazioni rese potranno essere usate contro di lui e che anche in caso di rifiuto di rispondere il procedimento proseguirà il suo corso;
3. di chiedere la trasmissione di atti di indagine preliminare ad altro ufficio del P.M. ritenuto competente;
4. il diritto di potere essere restituito nel termine stabilito a pena di decadenza, se proverà di non averlo potuto osservare per caso fortuito o forza maggiore;
5. il diritto di richiedere, in caso di proscioglimento, un'equa riparazione nell'ipotesi di custodia cautelare subita;
6. il diritto di richiedere durante le perquisizioni e sequestri l'assistenza del difensore o di persona di fiducia se prontamente reperibili;
7. il diritto di consultare il registro delle notizie di reato, sito presso la Procura, salva la segretazione ad opera del P.M.;
8. il diritto di comparire spontaneamente dinanzi al P.M. di presentare memorie, di rendere dichiarazioni alla presenza del difensore;
9. il diritto di presentare richieste di riesame e/o appello al Tribunale di Genova contro i provvedimenti impositivi di misura cautelare personale, ed al Tribunale di Savona per i provvedimenti di natura reale;
10. il diritto di chiedere incidente probatorio nei casi in cui si intende assumere una prova e ricorrono le condizioni di cui all'art. 392 c.p.p.;
11. il diritto, prima che sia fatta richiesta di rinvio a giudizio, di ricevere avviso di deposito di tutti gli atti;
12. il diritto di proporre il patteggiamento;
13. il diritto, prima dell'interrogatorio, di essere assistito dal difensore, di non rispondere (salvo l'obbligo di dichiarare le proprie generalità), di essere informato con chiarezza dei fatti contestati e degli elementi di prova a carico, tenendo presente che le dichiarazioni rese potranno essere usate contro di lui e che anche in caso di rifiuto di rispondere il procedimento proseguirà il suo corso;
14. il diritto di parlare in qualsiasi momento con il proprio difensore

Ogni ulteriore informazione potrà essere chiesta al difensore e comunque le facoltà e diritti riconosciuti dalla legge sono riportati, tra gli altri, nei seguenti articoli:

- da 60 a 73, da 96 a 108, 109, 116, 119, 121, 122, 123, 128, 132, 141 bis, da 143 a 147, da 148 a 171, da 172 a 176, da 177 a 186, da 244 a 265, da 266 a 271, dal libro IV cpp (artt. da 272 a 325), 335, 349, 350, 352, 354, 355, 356, 357, 360, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 369, 372, 373, 374, 375, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392 anche in rif ai titoli I e II del libro III cpp (artt. da 187 a 243), 393, 396, 401, da 405 a 415 bis, 447 del codice di procedura penale; 162 e 162 bis codice penale; nonché dalla L. 7/12/2000 n. 397 (investigazioni difensive)

Il presente provvedimento è da intendersi altresì quale avviso ex art. 83 D.P.R. 115/2002 dei decreti di liquidazione del compenso ai consulenti tecnici, interpreti, traduttori, ausiliari del magistrato e ausiliari della Polizia Giudiziaria eventualmente nominati nell'ambito del presente procedimento.

#### DISPONE

l'aggiornamento delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato come risultanti dal presente provvedimento

#### DISPONE

che il presente provvedimento sia notificato all'indagato e al suo difensore.

DELEGA

Per la notifica del presente provvedimento,

- Agli indagati sub 28, 41, 42, 50, 53, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 81, 82, 83:  
il Comando NOE CC di Genova con facoltà di sub delega

- Agli altri indagati:

l'U.N.E.P. presso il Tribunale di Savona

- Al difensore: con mezzi tecnici idonei ai sensi dell'art. 148 c. 2 bis c.p.p..

Manda la Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Savona, 17 giugno 2015

IL PUBBLICO MINISTERO

*Chiara Maria Paolucci*

*Francantonio Granero*

**PROCURA della REPUBBLICA**

PRESSO IL TRIBUNALE DI SAVONA

Depositato in Segreteria il 17/06/15

a mani da ... alle ore 17.52

*B*  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

*Dr.ssa Elisabetta Burzio*